

Ius hominum causa constitutum

Studi in onore di Antonio Palma

Tomo III

a cura di

Francesco Fasolino



Giappichelli

Ius hominum causa constitutum

Studi in onore di Antonio Palma

Tomo III

***Ius hominum
causa constitutum***

Studi in onore di Antonio Palma

Tomo III

a cura di

Francesco Fasolino



Giappichelli

© Copyright 2022 – G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0065-5 (Tre Tomi indivisibili)

Pubblicazione frutto di un contributo del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.

Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Salerno, Fondo progetto PRIN 2017, dal titolo "Crimine e follia nei diritti antichi", Responsabile scientifico prof. Francesco Lucrezi.

Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Fondo progetto PRIN 2017, dal titolo "La certezza del diritto dal mondo antico alla discussione moderna", Responsabile scientifico prof.ssa Carmela Pennacchio.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
FEDERICO PROCCHI <i>Paries communis</i> e tecniche edificatorie a cavaliere tra Repubblica e Principato. Note a margine di Ulp. 31 <i>ad ed.</i> D. 17.2.52.13	1461
SALVATORE PULIATTI Per una indagine sulla cultura giuridica della cancelleria imperiale in età giustiniana	1475
FRANCESCA PULITANÒ Neutralità dello sport: alcune considerazioni storico-giuridiche	1489
MARIANGELA RAVIZZA Profili giuridici delle costruzioni <i>in litore maris</i>	1503
FRANCESCA REDUZZI MEROLA Schiavitù e asservimento tra antico e moderno. Alcune considerazioni	1515
FERNANDO REINOSO-BARBERO Nota minima sulla storia delle regole giuridiche: dal diritto comune alla giurisprudenza unionale	1523
FRANCESCO RINALDI Il rifiuto del coacquisto <i>ex lege</i> e la comunione legale dei beni tra coniugi: accordi e disaccordi	1539
GIUNIO RIZZELLI <i>Ius ipsum iniquum est</i> . Aspetti dell' <i>aequitas</i> nelle <i>Declamazioni minori</i> attribuite a Quintiliano	1579

	<i>pag.</i>
OSVALDO SACCHI	
Il giurista romano come 'saggio artefice' e il suo ruolo politico-sociale tra <i>ars</i> e <i>techne</i> : qualche riflessione sull'idea del <i>ius</i> come <i>logos</i> da Cicerone a Ulpiano	1601
ANTONIO SACCOCCIO	
Fedecommesso e autonomia	1633
ANNAMARIA SALOMONE	
Mandato e interesse. Una riflessione tra storia e diritto	1647
CARLO SALTELLI	
L'effettività della tutela giurisdizionale amministrativa tra teoria e prassi	1659
LUIGI SANDIROCCO	
Brevi osservazioni sul concetto di cittadinanza da Caracalla al processo di costruzione dell'Europa	1675
PAOLA SANTINI	
Maestri e allievi: un 'piccolo tassello' della bibliografia demartiniana	1691
SILVIA SCHIAVO	
Cassiodoro e lo <i>scriba Ravennas</i>	1703
SANDRO SCHIPANI	
I codici giustinianeî del <i>ius Romanum commune</i>	1715
MARGHERITA SCOGNAMIGLIO	
«... <i>quod quidem perquam durum est, sed ita lex scripta est</i> ». Canoni ermeneutici tra <i>benignitas</i> e <i>duritia</i>	1771
ANTONINO SESSA	
L'art. 323 cod. pen.: l'abuso d'ufficio del 'quinto' tipo tra dommatica di garanzia e razionalità della politica criminale	1779
GIUSEPPE SEVERINI	
Dall' <i>abolitio nominis</i> alla <i>cancel culture</i> : la ritornante pretesa del passato nullo e mai avvenuto	1823

<i>Indice</i>	VII
	<i>pag.</i>
CRISTINA SIMONETTI <i>di.bi ì.ku₅</i> “Il processo ha celebrato”. I più antichi testi processuali mesopotamici	1843
LAURA SOLIDORO ‘Nuove schiavitù’ e traffico di esseri umani: un’area opaca disegnata dalla storia	1861
EMANUELE STOLFI Attorno a <i>stásis</i> e <i>bellum civile</i> . Spunti dall’antichità per una moderna teoria della guerra civile	1883
FRANCESCA TAMBURI Note e annotazioni nel laboratorio dei ‘generi letterari’. Il caso di Tizio Aristone	1905
ANTONIO LEO TARASCO L’egoismo che vince la corruzione: per una visione liberale della teoria del <i>nudge</i>	1937
SIMONA TAROZZI Minime osservazioni sul titolo CTh. 2.1. <i>De iuris dictione et ubi quis conveniri debeat</i>	1965
ELENA TASSI SCANDONE Ancora sulla concessione della <i>civitas Romana</i> ai Sabini. Alcune riflessioni	1983
FRANCESCA TERRANOVA Spunti di riflessione a margine del formulario della <i>familiae Mancipatio</i>	1999
CLAUDIA TERRENI Nascituro e <i>pater furiosus</i> : un’ipotesi significativa di acquisto della <i>patria potestas</i>	2015
ANDREA TRISCIUOGGIO Dalla <i>lex Barbarius</i> (D. 1.14.3) al principio <i>error communis facit ius</i>	2025

	<i>pag.</i>
MARIO VARVARO Il rito della <i>mancipatio</i> in Gai 1.119: ‘ <i>rem et aes tenens</i> ’	2033
SILVIA VIARO Sulle ‘ <i>ustrinae publicae</i> ’ dell’Esquilino nella tarda Repubblica	2049
KAREN M ^A VILACOBIA RAMOS <i>Omnia romae cum pretio: pretium in legendis senatoribus</i>	2061
UMBERTO VINCENTI Geometrie della fondazione. L’ordine quadrato	2079
MASSIMILIANO VINCI <i>Crimen falsae monetae</i> : dalla materialità della tutela all’attrazione nel <i>crimen maiestatis</i>	2087
GIORGIA ZANON L’ <i>asylum Romuli</i> . Una questione di «mitistoria»	2097
GIANLUCA ZARRO Τὰ εἰς ἑαυτὸν 6.44. A proposito di Marco Aurelio e la cittadinanza	2117
PAOLA ZILIOOTTO <i>Mortifere vulnerare e occidere</i> : lo sforzo persuasivo di Giuliano	2135
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI A proposito di una lunga tradizione e di alcune sue moderne devianze	2153
ANTONIO PALMA <i>Ringraziamenti</i>	2157

FRANCESCA TAMBURI

Università di Firenze

Note e annotazioni nel laboratorio dei ‘generi letterari’. Il caso di Tizio Aristone^{*}

SOMMARIO: 1. *Notae*, annotazioni e il ruolo di Aristone. – 2. Lo stato delle fonti e le spie lessicali. – 3. Il confronto con Cassio. – 4. Le *notae* a Labeone. – 5. Aristone e Sabino, annotazioni *ad Sabinum* (o commentario civilistico?). – 6. Minime osservazioni conclusive.

1. *Notae, annotazioni e il ruolo di Aristone.*

Alcuni recenti interventi hanno riportato l’attenzione sul genere della letteratura giurisprudenziale che va sotto il nome di *notae*¹. I suoi inizi sono piuttosto incerti e, dopo i *notata Muci* o *reprehensa Scevolae capita* attribuiti dalle fonti a Servio Sulpicio Rufo, ruotano attorno ai nomi di Proculo, che si può ipotizzare con più di qualche incertezza autore di *notae ad Labeonem*², e di Tizio Aristone,

* Il testo fa parte di un lavoro in corso sulle opere di Tizio Aristone e riprende in parte riflessioni che risalgono all’epoca della mia tesi di dottorato. Dedico queste poche pagine al professor Antonio Palma, acuto osservatore del fenomeno giuridico, con il quale ho avuto il piacere e l’onore di condividere alcune lezioni fiorentine.

¹ Mi riferisco, innanzitutto, a un saggio di E. STOLFI, *Primi appunti sulle notae giurisprudenziali fra II e III secolo d. C.*, in *Koinonia*, 44/II, 2020, 1499 ss., ma accenni, da angolature diverse sono presenti in saggi espressamente dedicati al tema o incentrati su altri: I. PONTORIERO, *L’uso delle opere di Sabino nella giurisprudenza antoniniana*, in *AG*, CLII.1, 2020, 42 s.; A. SCHIAVON, *I libri ad Neratium: struttura e genere letterario, La forma letteraria del commento ad un giurista anteriore: in specie, i libri ‘ad’ di Paolo*, in *Iulius Paulus. Ad Neratium libri IV*, a cura di G. Santucci, P. Ferretti, M. Frunzio, A. Schiavon, Roma-Bristol, 2021, 5 ss.

² A favore dell’idea che i *notata Mucii* possano considerarsi il punto di partenza del genere letterario delle *notae*, G. SCIASCIA *Appunti sulla tradizione scientifica della letteratura giuridica romana*, in *BIDR*, n.s. VIII-IX, IL-L, 1947, 422 s.; S. QUERZOLI, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, Napoli, 2013, 68; li ritiene molto distanti da un commento lemmatico e dotati di una struttura del tutto peculiare, E. STOLFI, *Introduzione*, in *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, a cura di J.L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, Roma-Bristol, 2018, p. 107. Per la bibliografia che ha discusso sull’esistenza di *notae* di Proculo a Labeone, di cui già dubitava F. SCHULZ, *Storia della*

a cui sono state attribuite *notae ad Sabinum*, *notae ad Labeonem* e *notae ad Cassium*.

È proprio al ruolo assunto da quest'ultimo nel cammino del genere letterario³ che sono dedicate le considerazioni che seguono, con l'obbiettivo di dare un contributo alla proposta di «indagine a tappeto» avanzata da Emanuele Stolfi per giungere «a uno sforzo di sintesi, e a una più adeguata comprensione» delle *notae ad* e delle annotazioni e far emergere la «multiforme complessità»⁴ di opere ascrivibili a un genere che diversi autori hanno interpretato in modo peculiare e autonomo.

Qualsiasi riflessione relativa alle *notae* si misura con la storia di un genere nel suo complesso difficile da definire e da delimitare rispetto ad altri. Se guardiamo alle domande a suo tempo poste da Gaetano Sciascia, circa la distinzione tra annotazioni e *notae*, epitomi-commento e opere intitolate a un giurista precedente ma a struttura più libera, *libri ex* e *libri ad*, lavori incentrati su pareri direttamente ascoltati dall'annotatore o da lui più lontani nel tempo, sulla struttura di questi testi e la loro funzione⁵, possiamo constatare che, nonostante l'interesse mai sopito della dottrina, non si è giunti a conclusioni definitive. Per tacere del fatto che

giurisprudenza romana, trad. it., Firenze, 1968, 374, rinvio a E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., 1503 nt. 18.

³ Adopero questa categoria, di genere letterario, in linea con quanto osservato da E. STOLFI, *Fra «Kunstgeschichte» e «Künstlergeschichte». Il problema dei generi letterari*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris romani*, a cura di A. Schiavone, Torino, 2017, 62 ss., il quale ha acutamente dimostrato – discutendo una bibliografia per la quale rinvio all'Autore – come, da un lato, i giureconsulti romani non guardassero alla loro attività di scrittura assumendo il genere letterario, né come punto di riferimento né come perimetro chiuso di sviluppo delle loro riflessioni sul *ius*, ma dall'altro non fosse inconsapevole la scelta di dedicarsi a un genere piuttosto che a un altro, nell'ottica di una preoccupazione verso l'aderenza a certi canoni tipici dei singoli generi che «sembra emergere solo in termini tendenziali» (*ibid.*, 65). Per una disamina della storiografia sul tema, di recente, si cfr. G. VIARENGO, *I commentari di giuristi romani intitolati a persone con particolare riferimento all'opera di Paolo*, in *Prolegomena per una palingenesi dei libri 'ad Vitellium' di Paolo. Atti dell'incontro di studi italo-tedesco (Bologna – Ponte Ronca, 26-29 maggio 2016)*, a cura di Ch. Baldus, G. Luchetti, M. Miglietta, Alessandria, 2020, 1 ss.

⁴ E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., 1516.

⁵ G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., 414 ss. Su questi interrogativi la dottrina è sovente ritornata e mi limito a rinviare a lavori che li hanno ripresi in prospettiva generale o più specifica: oltre al già citato E. STOLFI, *op. ult. cit.*, in part. 1499 ss. e ntt. 6 e 7; G. VIARENGO, *Commenti ad personam*, cit., 1 ss., ma prima non possiamo non richiamare A. GUARINO, *Salvius Iulianus. Profilo bio-bibliografico*, Catania 1945, ora in *Id.*, *Pagine di diritto romano*, V, Napoli, 1994, 201 ss. e più nello specifico, *Id.*, *Libri ad*, in *Synthese Arancio Ruiz*, II, Napoli, 1964, 768 ss., ora in *Pagine di diritto romano*, V, cit., 300 ss.; F. SCHULZ, *Storia*, cit., 377 s.; F. BONA, *I libri iuris civilis di Cassio e i libri ex Cassio di Giavoleno*, in *SDHI*, L, 1984, 401 ss., ora in *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova, 2003, 1018 s.; D. LIEBS, *Jurisprudenz*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, IV, *Die Literatur des Umbruchs. Von der Römischen zur Christlichen Literatur 117 bis 284 n. Chr.*, a cura di K. Sallmann, München, 1997, 84 ss.; C. KOHLAAS, *Die Überlieferung der libri posteriores des Antistius Labeo*, Pfaffenweiler, 1986, 3, ove altra bibl. Molti temi sono recentemente ripresi da A. SCHIAVON, *Il libri ad Neratium*, cit., 6 ss.

dubbi sussistono anche in relazione alla forma di circolazione delle *notae* stesse⁶. È così opportuno ammettere che l'impossibilità di una catalogazione entro rigidi schemi non sia altro che lo specchio della versatilità di un titolo capace di concretizzare un confronto tra annotatore – o commentatore – e annotato – o commentato. Non si tratta di una prospettiva rinunciataria, quando della coerente conclusione che si deve trarre dallo studio delle fonti e che nulla toglie, anzi eventualmente aggiunge, alla comprensione di un fenomeno che può ben essere considerato un significativo riflesso del modo di operare del giureconsulto romano. Dietro al lavoro di annotazione, comunque lo si voglia intendere, leggiamo la tendenza al dialogo, la peculiare forma di riproposizione di riflessioni dei giuristi precedenti, una tecnica argomentativa che prevede un costante ricorso all'approvazione o alla disapprovazione del pensiero altrui e l'esposizione delle alternative possibili di soluzione dei casi favorita proprio dal confronto con opinioni divergenti. Se la figura del giurista come esperto e poi scienziato del diritto ha le sue radici nell'esperienza romana, lo hanno anche il confronto dottrinale che, al di là delle peculiarità con le quali è condotto in Roma antica, è un'opzione scientifica peculiare nella storia di una scienza. È chiaro che un genere letterario come quello delle *notae* risulti particolarmente idoneo a far emergere tutti questi caratteri⁷. Ma vi è di più: 'annotare' è un gesto usuale per un letterato antico, prima ancora di una pratica che esaurisce e definisce un genere, rappresenta la diffusa fase prodromica, funzionale alla raccolta di materiale, nell'ottica della realizzazione di opere complesse⁸. Qui, però, trattiamo delle *notae* o *libri ad* come opere incentrate, nel loro complesso, nel commento del pensiero di un giureconsulto e, senza voler troppo enfatizzare – operazione sempre rischiosa e inelegante nei passaggi introduttivi di un saggio –, credo si possa a buon diritto affermare che la

⁶ Sul punto, non secondario e attinente anche rispetto alla tecnica compositiva e all'autonomia di questa tipologia di opere, G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018, 505 ss. nt. 457.

⁷ Si tratta di una considerazione già implicita nelle riflessioni introduttive di G. SCIASCIA, *Ap-punti*, cit., 410 s.

⁸ In questo senso l'interrogativo circa l'autonomia di questi lavori rispetto ad altri si intreccia con la questione delle tecniche di composizione delle opere antiche più ponderose che comprendeva una complessa fase di raccolta e organizzazione del materiale il cui studio ci dice molto del contenuto stesso del prodotto definitivo. Sul punto, illuminanti le osservazioni di T. DORANDI, *Nell'officina dei classici. Come lavorano gli autori antichi*, Roma 2016, in part. 29 ss. che ripercorre le fasi nelle quali gli autori organizzavano il proprio lavoro di composizione, prendendo le mosse da un'attività di *adnotatio*, compiuta in prima persona o segnalata a chi era addetto a copiare (*lector* o *notarius*) i passi indicati, che poi avrebbe costituito – secondo processi non analoghi per tutti gli autori e adattati anche alla tipologia di lavoro finale – nell'opera definitiva. Non secondaria è anche l'eventualità che gli autori impiegassero *pugillares* (*membranae*, *codicilli*, *chartae* o *tabulae*, a seconda del supporto), una sorta di piccoli quadernetti o supporti scrittori singoli che supportavano, se non abitualmente di sicuro con una certa frequenza, la prima fase di composizione dell'opera quale era quella della raccolta di appunti e materiali (*ibidem*, 18 ss.). L'opera o commentario rappresentava l'elaborazione finale di questo materiale, raccordato, rivisto, rielaborato e corretto dall'autore.

storia della letteratura giuridica e dell'attitudine scientifica dei giuristi sia intellegibile per larghi tratti attraverso il prisma della storia di questi lavori⁹.

Se per interpretare un cammino non si può che cercare di gettare luce sui suoi primi passi, per quanto incerti, appare opportuno ritornare sul ruolo di Tizio Aristone che, qualora potessimo attribuirgli opere di annotazione, ne potrebbe essere considerato il primo genuino interprete. Concentrare l'attenzione su questo giurista, peraltro, consente di contribuire alla definizione di alcuni profili di autorialità, preziosi in relazione ad una figura ancora enigmatica, nonostante i ripetuti studi a lui dedicati¹⁰.

2. Lo stato delle fonti e le spie lessicali.

Gli interrogativi circa l'esistenza di *notae* aristoniane sono stati posti sovente e lo stato della tradizione del pensiero aristoniano ha favorito opinioni diverse e contrastanti: da chi le ha negate a chi le ha ritenute in tutto o in parte plausibili come opere autonome e strutturate, chi, infine, ne ha ammesso l'esistenza suppo-

⁹ Il genere letterario delle *notae* muove verso un progressivo radicamento, nel tardo antico, ma permane anche in quest'epoca lontano dal definirsi in una rigida identità del genere, perché, se è vero che in quest'epoca si radica la tendenza alla stesura di *notae*, la domanda sta tutta nel senso di questa intensificazione nell'accesso a un determinato genere – sul punto E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., 1502 – più che nel bisogno di decifrare i modi della sua realizzazione. Anche nella tarda antichità le *notae* rimangono comunque capaci di contribuire allo scopo di decifrare la diversa attitudine intellettuale dei suoi autori e della funzione della scrittura scientifica. Sul punto A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, 254.

¹⁰ Non intendo qui ripercorrere i profili di incertezza relativi alla biografia e alla figura intellettuale di un giureconsulto, quale fu Tizio Aristone, che dovette impersonare in modo peculiare (ma non eterodosso) il proprio ruolo di giurista rispetto alla sua epoca – sono dei punti di riferimento, ormai, i lavori a lui dedicati da A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, Ancona, 1990 e V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo' di Titius Aristo*, in *Ostraka*, II, 1995, 315 ss. per limitarsi a quelli che ne indagano la figura in una prospettiva generale, e proprio mentre mi apprestavo a chiudere questo breve saggio ho potuto solo brevemente consultare il testo di P. STARACE, *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici. Ricerche su un giurista di età traiana*, Torino, 2022, che alla biografia e alla personalità scientifica di Aristone dedica la parte introduttiva della ricerca. Il tema dell'autorialità, direttamente connesso con la dibattuta questione relativa a quello dello studio dell'individualità dei giureconsulti romani, è, credo, ormai giunto all'approdo della sua generale accettazione – partendo dal rifiuto dell'approccio biografico allo studio dei giureconsulti teorizzato da F. SCHULZ, *Storia*, cit., in part. 12 ss., su cui ricordiamo le osservazioni di M. BRETONE, *Uno sguardo retrospettivo. Postulati e aporie nella History di Schulz*, in *Festschrift Franz Wieaker zum 70. Geburtstag*, Göttingen, 1978, ora in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, rist. Napoli, 1984², 335 ss. ma, più di recente, di E. STOLFI, *Fra «Kunstgeschichte» e «Kunstlergeschichte»*, cit., 49 ss. Non si può non rinviare sul tema, per tutti, ai saggi raccolti nel volume *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani, Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, a cura di Ch. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi, Trento, 2012, e, soprattutto, a A. SCHIAVONE, *Singularità e impersonalità nel pensiero dei giuristi romani*, in *Giuristi romani*, cit., part. 5 ss., la cui prospettiva si concretizza in ognuno dei lavori editi nella collana *Scriptores iuris romani*.

nendo però che si trattasse di appunti sparsi e non organizzati in vista di una pubblicazione¹¹.

La nostra conoscenza del pensiero del giurista traiano, come è noto, è interamente debitrice delle citazioni di giureconsulti successivi e un'attività di annotazione o la stesura di *libri ad* è stata ipotizzata partendo da otto dei frammenti che compongono la sua palinogenesi: D. 28.5.17.5, D. 7.8.6, D. 33.9.3.1-2, D. 7.1.7.3, D. 7.1.17.1 tratti dal commentario *ad Sabinum* di Ulpiano, D. 43.24.5.pr. e D. 39.2.28 provenienti dai libri *ad edictum* dello stesso autore, infine V.F. 88.

In cinque occasioni, tutti i richiami tratti dall'*ad Sabinum* del giureconsulto severiano¹², la riflessione è introdotta dal verbo *notare*, in un caso (VF. 88) dal verbo *adnotare*, ma l'uso del verbo *notare* non sembra essere indicativo di per sé solo della provenienza da un'opera di *notae*¹³, più significativo, semmai, *adnotare*. La struttura sintattica della citazione nei due frammenti tratti dall'*ad edictum* ulpiano, d'altro canto, non fornisce indizi a cui appigliarsi e in nessuno dei frammenti compare una struttura lemmatica vera e propria con doppio livello di scrittura annotato/annotatore che possa essere di conforto. Risulta dunque opportuno indagare, caso per caso, il tipo di relazione che il pensiero di Aristone istituisce con le opinioni dei giuristi precedenti, allargando lo sguardo rispetto alla tecnica di citazione, con la quale ci dobbiamo comunque misurare.

¹¹ Favorevole rispetto alla stesura aristoniana di *notae*, G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., 374 ss., ma si vedano anche: D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in *ANRW*, II.15, Berlin-New York, 1976, 218 e V. SCARANO USSANI, *Disciplina iuris e altri saperi*, Napoli, 2012, 170 nt. 31 ss. T. HONORÈ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002, 147, ritiene che Aristone sia stato autore di *notae* a Labeone – ricostruibili da D. 28.5.17.5 e 43.24.5.pr. –, *notae ad Sabinum* – V.F. 88, D. 7.8.6 e 33.9.3.1 –, e *notae ad Cassium* – D. 7.1.7.3, 7.1.17.1 e 39.2.28. Egli ipotizza, peraltro, che Ulpiano conoscesse le *notae* aristoniane a Labeone, Sabino e Cassio, ma che non le citasse di prima mano, dal momento che include il giurista fra le «sources cited purely at second hand», dunque, facendo riferimento agli stessi criteri e in particolare alla mancanza di citazioni del tipo *apud Aristonem...*, ritiene che il giurista severiano non abbia usato direttamente collezioni di materiali composte da Aristone – il riferimento è all'opera di *digesta* citata in D. 24.3.44.pr. – T. HONORÈ, *Ulpian*, cit., 149. Avrebbe invece letto i pareri aristoniani nelle opere di Pomponio, Paolo e Nerazio. Con queste conclusioni, egli tradisce, però, la debolezza delle proprie premesse: l'uso di *apud* in D. 7.8.6 e 7.1.17.1 e le citazioni di Aristone accanto ai nomi di Cassio, Labeone e Sabino non sono per sé sole in grado di determinare la conclusione a cui lo studioso giunge, così come l'esclusione della possibilità di un uso di materiale aristoniano appare troppo meccanico per poter essere accolto come unica spiegazione. Da ultimo P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., 178 ss., che si è interrogata sull'esistenza di annotazioni del giurista traiano, concludendo in senso positivo la sua indagine, ma ritenendo che egli non fosse stato autore di «nuove edizioni delle opere commentate», che si fosse confrontato nel complesso con le opere dei giureconsulti precedenti annotando il loro pensiero per poi far confluire il materiale nei suoi *digesta* (*ibidem*, 196). Molto prudente, già, F. SCHULZ, *Storia*, cit., 374 ss. Non cita Aristone nel suo elenco di autori di commenti *ad personam*, G. VIARENGO, *Commenti ad personam*, cit., 4. Sulla posizione di altri Autori, più nello specifico, si rinvia all'esame dei singoli passi.

¹² La concentrazione della provenienza delle citazioni dall'*ad Sabinum* non è significativa, ancorché singolare per Aristone, dal momento che in genere il verbo è attestato anche nell'*ad edictum* e in altri scritti del giureconsulto severiano.

¹³ G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., 424.

Notare non è forma verbale sovente utilizzata nel linguaggio giurisprudenziale, ma è abbastanza frequente in Ulpiano, che vi fa molto più spesso ricorso rispetto agli altri giuristi, impiegandola in costruzioni diverse. Delle oltre settanta volte in cui ricorre¹⁴, è prevalentemente usato per introdurre il pensiero di un giureconsulto che non si pone in relazione con l'opinione di altri, o addirittura è impiegato in riferimento alla propria stessa riflessione espressa in un altro punto dell'opera – si pensi al caso emblematico di Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.24.7.5, *notavimus supra* ... In 14 citazioni, conservate in 13 frammenti del Digesto¹⁵, il verbo è inserito nella costruzione *X notat apud Y*. Delle circostanze in cui ricorre questa espressione, oltre ai due casi in cui Aristone si riferisce a Cassio e Sabino, in un'occasione Proculo *notat apud* il pensiero di Labeone, Cervidio Scevola *notat apud Marcellum* e Cassio *notat apud Vitellium*¹⁶, un certo *Quintus notat apud* Labeone, Cassio *notat apud Vitellium*, ma per ben sei volte Marcello *notat apud Iulianum*, in una delle quali però il giureconsulto severiano riporta il contesto da cui è tratta la notazione, il trentanovesimo libro *ad edictum* di Marcello, e due volte è lo stesso Ulpiano ad affermare di notare *apud* Marcello. In altri contesti, infine, pur in assenza della costruzione *X notat apud Y*, il pensiero del giurista in-

¹⁴ Ulp. 68 *ad ed.* D. 1.8.9.2; Ulp. 6 *ad ed.* 3.1.1.5, 6, 7, 8; Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.2.2 pr.; Ulp. 6 *ad ed.* 3.2.4.3, 4; Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.2.6.2, 3, 4, 4a, 5; Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.2.11.3; Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.2.11.4; Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.2.13 pr., 1, 4; Ulp. 8 *ad ed.* D. 3.2.15 pr.; Ulp. 8 *ad ed.* 3.2.17 pr.; Ulp. 8 *ad ed.* D. 3.2.19 pr.; Ulp. 8 *ad ed.* D. 3.2.23 pr.; Ulp. 8 *ad ed.* D. 3.4.5 pr.; Ulp. 10 *ad ed.* D. 3.5.9.1; Ulp. 11 *ad ed.* D. 3.6.3.3; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.9.8; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.7.7; Ulp. 11 *ad ed.* 4.4.11.4, 5; Ulp. 12 *ad ed.* D. 4.6.21.1; Ulp. 5 *ad ed.* D. 5.1.16 pr.; Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7.1.7.3; Ulp. 18 *ad Sab.* D. 7.1.17.1; Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7.4.29.2; Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7.8.4 pr.; Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7.8.6 pr.; Ulp. 17 *ad ed.* D. 8.5.4.5; Ulp. 18 *ad ed.* D. 9.2.25.2; Ulp. 41 *ad Sab.* D. 9.2.41; Ulp. 19 *ad ed.* D. 10.3.6.12; Ulp. 24 *ad ed.* D. 10.4.3.2; Ulp. 23 *ad ed.* D. 11.3.1.3; Ulp. 23 *ad ed.* D. 11.3.3 pr.; Ulp. 23 *ad ed.* D. 11.5.1.2; Ulp. 27 *ad ed.* D. 13.4.2.7; Ulp. 28 *ad ed.* D. 13.6.1.1; Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.1.7.1; Ulp. 29 *ad ed.* D. 16.1.8.2; Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.* D. 21.1.25.7; Ulp. 1 *leg. Iul et Pap.* D. 23.2.43.4; Ulp. 1 *leg. Iul et Pap.* D. 23.2.43.12; Ulp. 1 *leg. Iul et Pap.* D. 23.2.43.13; Ulp. 34 *ad Sab.* Ulp. 34 *ad Sab.* D. 23.3.12.1; Ulp. 32 *ad Sab.* D. 24.1.11.6; Ulp. 34 *ad ed.* D. 25.3.1.5; Ulp. 24 *ad ed.* D. 25.4.1.5; Ulp. 14 *ad Sab.* D. 26.4.1.3; Ulp. 7 *ad Sab.* 28.5.17.5; Ulp. 4 *disp.* D. 29.2.42 pr.; Ulp. 2 *fideic.* D. 31.24 pr.; Ulp. 20 *ad Sab.* D. 33.7.12.27; Ulp. 24 *ad Sab.* D. 33.9.1 pr.; Ulp. 22 *ad Sab.* D. 33.9.3.1, 6; Ulp. 23 *ad Sab.* D. 34.3.3.5; Ulp. 23 *ad Sab.* D. 34.3.5.2; Ulp. 40 *ad ed.* 37.4.10.3; Ulp. 53 *ad ed.* D. 39.2.15.3; Ulp. 59 *ad ed.* D. 42.4.3 pr.; Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.15.1.6; Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.24.7.5; Ulp. 73 *ad ed.* D. 43.32.1.5; Ulp. 47 *ad Sab.* D. 46.1.8.8; Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.11.7; Ulp. 3 *adult.* D. 48.5.28.16.

¹⁵ Ulp. 10 *ad ed.* D. 3.5.9.1: *sed ut Celsus refert, Proculus apud eum notat non semper debere dari*; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.7.7: *et ait Quintus apud eum* [scil.: Labeone] *notans*; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.11.4, 5: *unde Marcellus apud Iulianum notat ... Marcellus autem apud Iulianum notat*; Ulp. 17 *ad ed.* D. 8.5.4.5: *Marcellus quoque apud Iulianum notat*; Ulp. 41 *ad Sab.* D. 9.2.41 pr.: *ego apud eum* [scil.: Marcello] *notavi*; Ulp. 27 *ad ed.* D. 13.4.2.7: *Marcellus autem et alias tractat et apud Iulianum notat*; Ulp. 29 *ad ed.* D. 15.1.17.1: *quod Marcellus apud Iulianum notans*; Ulp. 14 *ad Sab.* D. 24.1.11.6: *Scaevola apud Marcellum notat*; Ulp. 20 *ad Sab.* D. 33.7.12.27: *Cassius apud Vitellium notat*; Ulp. 24 *ad Sab.* D. 33.9.1 pr.: *ut et Marcellus libro trigesimo nono digestorum apud Iulianum notat*; Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.11.7: *ego autem apud eum notavi*; Ulp. 5 *ad ed.* D. 50.16.9 pr.: *Marcellus apud Iulianum notat*; oltre a D. 7.1.17.1. e D. 7.8.6 pr. che ci riguardano.

¹⁶ Si veda nt. 15.

trodotto da *notat* è strettamente correlato a quello di un altro richiamato subito in precedenza, dal quale l'opinione è strettamente dipendente: ciò avviene proprio in uno dei frammenti aristoniani, D. 7.1.7.3, ma anche in altre tre occasioni nelle quali Marcello si ricollega al pensiero di Giuliano¹⁷.

La varietà dei contesti in cui il verbo *notat* compare non ci permette, fin qui, di tracciare una sicura corrispondenza tra l'impiego del verbo e il contesto di un'annotazione: eccetto tre occorrenze giuliane, tratte una dall'opera *ad Urseium Ferozem* e due dall'*ex Minicio*¹⁸, e una paolina tratta dall'*ad Neratium*¹⁹, per cui questo postulato potrebbe essere valido, siamo alquanto incerti sul fatto che Proculo abbia annotato Labeone, come sappiamo che Cassio non ha composto un'opera *ad Vitellium* e Scevola non ha commentato Marcello. Fanno, probabilmente, eccezione alcuni richiami di Marcello al pensiero di Giuliano, in relazione ai quali Lenel ha formulato l'ipotesi dell'esistenza di un'opera di *notae ad Iuliani digesta* di Marcello²⁰ e a cui possiamo avvicinare altri due contesti in cui non compare il verbo *notare* ma il giurista commenta Giuliano con una costruzione simile: *X pro-*

¹⁷ D. 4.2.9.8; 43.4.3 pr.; 34.3.3.5.

¹⁸ Rispettivamente Iul. 2 *ad Urs. Ferozem* D. 23.3.48.1: *Socer genero suo sic legaverat: "Lucio Tizio filiae meae nomine centum heres meus damnas esto dare". Hanc pecuniam generum petere debere, exactam acceptam legatis referri, sed divortio facto de dote actione mulieri reddendam Proculus respondit et nihilo minus dotis esse factam. Iulianus notat: immo nec filiae, si voluerit, deneganda est huiusmodi actio; D. 46.3.36.pr. (Iul. 1 *ad Urs. Ferozem*) Si pater meus praegnate uxore relicta decesserit et ex causa hereditaria totum hoc, quod patri meo debitum fuisset, petissem, nihil me consumpsisse quidam existimant: si nemo natus sit, recte me egisse, quia in rerum natura verum fuisset me solum heredem fuisse. Iulianus notat: verius est me eam partem perdidisse, pro qua heres fuisset, antequam certum fuisset neminem nasci, aut quartam partem, quia tres nasci potuerunt, aut sextam, quia quinque: nam et Aristoteles scripsit quinque nasci posse, quia vulvae mulierum totidem receptacula habere possunt: et esse mulierem Romae Alexandrinam ab Aegypto, quae quinque simul peperit et tum habebat incolumes, et hoc et in Aegypto adfirmatum est mihi, e Iul. 6 *ex Minic.* D. 6.1.61 pr.: *Minicius interrogatus, si quis navem suam aliena materia refecisset, num nihilo minus eiusdem navis maneret, respondit manere. sed si in aedificanda ea idem fecisset, non posse. Iulianus notat: nam proprietas totius navis carinae causam sequitur, Iul. 1 *ex Minic.* D. 33.3.1 pr.: *Qui duas tabernas coniunctas habebat, eas singulas duobus legavit: quaesitum est, si quid ex superiore taberna in inferiorem inaedificatum esset, num inferior oneri ferundo in superioris tabernae loco contineretur. respondit servitatem impositam videri. Iulianus notat: videamus, ne hoc ita verum sit, si aut nominatim haec servitus imposita est aut ita legatum datum est: "tabernam meam uti nunc est do lego"* – come ricorda E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., 1503, sulla scorta di F. SCHULZ, *Storia*, cit., 389 s., i due testi giuliane sono con ogni probabilità da ritenersi commenti lemmatici e non propriamente *notae*.**

¹⁹ Paul. 3 *ad Ner.* D. 24.1.63 pr.: *De eo, quod uxoris in aedificium viri ita coniunctum est, ut detractum alicuius usus esse possit, dicendum est agi posse, quia nulla actio est, ex lege duodecim tabularum, quamvis decemviros non sit credibile de his sensisse, quorum voluntate res eorum in alienum aedificium coniunctae essent. Paulus notat: sed in hoc solum agi potest, ut sola vindicatio soluta re competat mulieri, non in duplum ex lege duodecim tabularum: neque enim furtivum est, quod sciente domino inclusum est.*

²⁰ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsia 1889, rist. Roma, 2000, 633 e nt. 6. Un frammento come Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.9.8 nel quale il giureconsulto severiano afferma *non immerito Iulianus a Marcello notatus est scribens* appare significativo di un contesto letterario appositamente dedicato all'annotazione e al commento.

bat apud Y e X adici apud Y – D. 7.6.1 pr. e 30.53.2²¹. Qualora ve ne fosse bisogno, a destituire decisamente di fondamento l'ipotesi che sia possibile affermare con certezza l'esistenza di un'opera di annotazione a monte della citazione *X notat apud Y*, sono i passaggi in cui Ulpiano riprende il proprio stesso punto di vista, espresso in precedenza a commento di Marcello, con l'espressione *ego autem apud eum notavi* che ricorre ben due volte (D. 9.2.41 pr.; 47.10.11.7) e una citazione per libro di Marcello, tratta dai *digesta*. Il passaggio, escerpito dal XXII libro *ad Sabinum* e conservato in D. 33.9.1.pr., recita: *et si quidem semel penus sit legata, non per singulos annos, certo iure utimur, ut et Marcellus libro trigesimo nono digestorum apud Iulianum notat, in praestatione esse dumtaxat penum, quantitatem vero et peti posse*. Il giurista severiano cita Marcello per libro indicando esplicitamente e senza possibilità di dubbio di trarre il richiamo dal XXXIX libro dei *digesta*²².

Il quadro dell'impiego del verbo *notat* si presenta, quindi, piuttosto complesso, tanto da non poterne dedurre alcuna regolarità: l'uso assoluto di questa forma verbale, e cioè non all'interno della costruzione con *apud*, non appare indicativo e, se rimane rilevante solo l'espressione *X notat apud Y*, il cui senso è da avvicinare a quello delle strutture *X probat apud Y* o *X adicit apud Y*, anche questa non ha un significato univoco, sebbene il complemento di relazione rappresentato dall'*apud* obblighi a registrare un rapporto stretto tra i due autori della citazione.

La forma verbale sembra introdurre, in Ulpiano, confronti dottrinali tra giureconsulti uniti da un profondo legame scientifico: non è certamente l'unica tecnica di citazione che alluda a questo, ma non possiamo non notare come la maggioranza delle occorrenze della costruzione *X notat apud Y* riguardi la coppia Marcello-Giuliano²³. Tra queste, un frammento, tratto dall'XI libro *ad*

²¹ Un caso a parte sono le *inscriptiones* di quattro frammenti: D. 2.14.54, *Scaevola apud Iulianum libro vigesimo secundo digestorum notat*; D. 28.5.5, *Apud Iulianum libro vigesimo nono digestorum Marcellus notat*; D. 30.80, *Apud Iulianum libro trigesimo secundo digestorum Marcellus notat*; e D. 32.36, *Apud Scaevolam apud libro octavo decimo digestorum Claudius notat*. L'uso qui è dei compilatori e non rileva per il nostro computo.

²² In un'altra circostanza è Paolo a utilizzare *notat* con una citazione per libro in riferimento a Pomponio. Pur mancando l'indicazione specifica del libro di provenienza, il passo è comunque attribuibile all'*ad edictum* – così E. STOLFI, *Studi sui libri ad edictum di Sesto Pomponio*, I, Napoli, 2002, 228, mentre O. LENEL, *Paltingenesia iuris civilis*, I, Lipsia, 1889, rist. Roma, 2000, 154, non lo attribuisce, collocandolo tra i frammenti *loci incerti* –: Paul. 3 *ad ed.* D. 2.1.9, *Si familia alicuius album corruperit, non similiter hic edicitur ut in furto, ne in reliquos actio detur, si tantum dominus, cum defendere voluit, unius nomine praestiterit, quantum liber praestaret: fortasse quia hic et contempta maiestas praetoris vindicatur et plura facta intelleguntur: quemadmodum cum plures servi iniuriam fecerunt vel damnum dederunt, quia plura facta sunt, non ut in furto unum. Octavenus hic quoque domino succurrendum ait: sed hoc potest dici, si dolo malo curaverint, ut ab alio album corrumpetur, quia tunc unum consilium sit, non plura facta. idem Pomponius libro decimo notat*.

²³ Nel considerare il senso attribuito al verbo *notare* nella prospettiva dei giuristi credo che non si possa non rilevare, peraltro, che l'opera redatta da Servio per confutare le opinioni di Quinto Mucio (in modo puntuale, probabilmente con una significativa aderenza alle opinioni del più anziano giureconsulto) fosse ricordata da Paolo come *notata Mucii* – Paul. 6 *ad Sab.* D. 17.2.30 – e la scelta terminologica non doveva essere neutra. È peraltro verso altrettanto significativo che, rimanendo alle scelte stili-

edictum e conservato in D. 4.2.9.8, appare particolarmente significativo:

Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.2.9.8: *Cum autem haec actio in rem sit scripta nec personam vim facientis coerceat, sed adversus omnes restitui velit quod metus causa factum est: non inmerito Iulianus a Marcello notatus est scribens, si fideiussor vim intulit, ut accepto liberetur, in reum non esse restituendam actionem, sed fideiussorem, nisi adversus reum quoque actionem restituat, debere in quadruplum condemnari. sed est verius, quod Marcellus notat: etiam adversus reum competere hanc actionem, cum in rem sit scripta.*

La prima citazione di Marcello/Giuliano – *non inmerito Iulianus a Marcello notatus est scribens* – indica indubbiamente una stretta dipendenza del pensiero di Marcello da quello di Giuliano, *notare* è agevolmente traducibile con “annotare”, e forte è la sensazione che Ulpiano voglia riferirsi a un contesto specifico in cui il più giovane giurista richiamava e approfondiva il pensiero giuliano. L’uso del verbo è ricercato e serve a trasmettere un messaggio preciso al lettore, lo dimostra il fatto che, qualche rigo più avanti, Ulpiano, riferendosi al pensiero di Marcello, usi di nuovo il medesimo verbo, come a voler ribadire il messaggio sotteso, che non era possibile rendere tramite una diversa forma verbale.

Un’ulteriore conferma in questo senso deriva anche dall’uso non ulpiano di *notat*. Delle 44 volte in cui esso ricorre, in 35 il verbo introduce il primo elemento di una struttura lemmatica del modello *X notat: ... Y: ...* Significativi due contesti che restituiscono un serrato confronto sull’argomentazione giurisprudenziale proposta da un autore. Il primo è una sorta di contrappunto – mi verrebbe da dire incalzante – ancora tra Giuliano e Marcello:

Iul. 39 *dig.* D. 30.92 pr.-1: *Si fundum per fideicommissum relictum unus ex heredibus, excusso pretio secundum redditum eius fundi, mercatus sit propter aes alienum hereditarium praesente et adsignante eo, cui fideicommissum debebatur, placet non fundum, sed pretium eius restitui deberi. Marcellus notat: si fundum restituere malit heres, audiendum existimo. Iulianus. Si Titio pecunia legata fuerit et eius fidei commissum, ut alienum servum manumitteret, nec dominus eum vendere velit, nihilo minus legatum capiet, quia per eum non stat, quominus fideicommissum praestet: nam et si mortuus fuisset servus, a legato non summo veretur;*

analogo, anche se mancante del terzo piano di dialogo esplicito nel precedente:

Iul. 35 *dig.* D. 4.6.41: *Si quis Titio legaverit, si mortis suae tempore in Italia esset, aut in annos singulos, quod in Italia esset, et ei succursum fuerit, quia ob id, quod rei*

stiche paoline, i commenti a Papiniano posti a margine di frammenti conservati nel Digesto sotto il nome di quest’ultimo giureconsulto siano introdotti dall’espressione *Paulus notat*. Sulla originalità di questi commenti, va detto, si è molto discusso – per tutti B. SANTALUCIA, *Le note pauline ed ulpiane alle “Quaestiones” ed ai “Responso” di Papiniano*, in *BIDR*, 68, 1965, 49 ss., che peraltro si mostrava favorevole alla loro originalità; alcune osservazioni sul punto anche in E. STOLFI, *Primi appunti*, cit., 1513 e nt. 62.

publicae causa afuit, exclusus fuerit a legato: fideicommissum ab eo relictum praestare cogitur. Marcellus notat: quis enim dubitabit salva legatorum et fideicommissorum causa militi restitui hereditatem, quam ob id perdidit, quod rei publicae causa afuit?

Vengo brevemente al senso e alla traduzione del verbo *adnotare*, che dobbiamo evidentemente rendere con “annotare”. Si tratta di una forma molto poco usata dai giuristi per introdurre delle citazioni, ma certamente da riferire al contesto in cui un giureconsulto interviene annotando una precisa questione o il pensiero di una propria fonte²⁴.

Nella prosa dei *prudentes*, tuttavia, non si *adnotat* sempre il pensiero di un altro giurista, come accade in altre due circostanze nella prosa di Ulpiano, dove l’annotazione del giurista rinvia alla trattazione di una specifica problematica, in stretta correlazione con essa:

Ulp. 7 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 24.3.64.9: *De viro heredeque eius lex tantum loquitur: de socero successoribusque soceri nihil in lege scriptum est: et hoc Labeo quasi omissum adnotat. in quibus igitur casibus lex deficit, non erit nec utilis actio danda;*

Ulp. 4 *de adult.* D. 40.9.12.2: *Sed et si post divortium servum mulier paravit aut alia ratione adquisiit, aequae, quod ad verba attinet, manumittere non poterit: et ita Sextus quoque Caecilius adnotat.*

In entrambi i passaggi il giurista severiano sembra voler rinviare alla registrazione puntuale, operata dal giureconsulto citato, della questione immediatamente prima riportata.

Con assoluto parallelismo rispetto a *notare*, *adnotare* si trova anche nella costruzione *adnotare apud*, come succede in Paolo che, nel XXII libro delle *quaestiones*, rende con il verbo *adnotare* una riflessione ancora di Marcello sul pensiero di Giuliano:

Paul. 22 *quaest.* D. 48.10.14.1: *Sequens quaestio est, an, quoniam placet id quod illicite scriptum est pro non scripto esse, quod servo communi scribentis et alterius adscriptum est, utrum in totum pro non scripto sit an quantum ad eum tantum qui adscripsit, ceterum socio totum debeatur. Et inveni Marcellum apud Iulianum adnotasse. nam cum Iulianus scripsisset, si sibi et Titio scripsisset aut servo communi, cum pro non scripto sit, facillime quaeri posse, quantum Titio et socio adquiratur ita: adicit iste Marcellus: quemadmodum socio debebitur, si quasi falsum nomen servi subducitur? quod et in praesenti quaestione observandum est.*

E il caso non è isolato. In riferimento ad *adnotare* possiamo concludere, si-

²⁴ D’altronde, come ho già accennato, l’attività di *adnotatio* è anche quella fase che, nel procedimento di produzione di un’opera, consiste nell’individuazione di un punto specifico in un testo altrui che l’autore isola al fine di schedarlo e poi impiegarlo come citazione nel proprio lavoro. Il confine tra notazione come prodotto di un’attività scientifica e come uso compositivo è davvero labile. Si veda *supra*, nt. 8 e *infra*, nt. 40.

milmente a quanto abbiamo detto per *notare*, che l'annotazione presuppone una stretta continuità tra il pensiero di chi annota e di chi è annotato, così come è da presupporre che l'annotazione riferita a un parere espresso da chi scrive e non a un terzo giurista rinvii alla identità tra parere e annotazione. L'*adnotare*, peraltro, indicando anche la tecnica di selezione del pensiero di una fonte, può quindi rinviare all'appunto che, riguardo a una questione espressa dallo scrivente o da altri, lo scrivente o altri avevano compiuto: il giurista citante poteva cioè ricordare che il pensiero richiamato era stato oggetto di una materiale annotazione da parte di un altro, con l'immutato presupposto della perfetta identità o della forte aderenza tra pensiero annotato e opinione di conseguenza espressa.

Ad ogni modo, e in conclusione, *notat*, *X notat apud Y* e *adnotare* (ma anche *adnotare apud*), sono espressioni potenzialmente indicative di un significato peculiare che il giurista citante intendeva conferire alla propria citazione: la stretta aderenza del parere del giurista richiamato al pensiero di un altro giurista o a una specifica problematica. Avendo presente il dato di prudenza per cui, però, la corrispondenza non è costante e considerando le forme verbali per quello che sono, spie lessicali attendibili nella direzione appena indicata, dobbiamo adesso valutare, caso per caso, i relativi frammenti aristoniani, in una prospettiva sostanziale più che formale.

3. *Il confronto con Cassio.*

Prendiamo le mosse dalle due testimonianze relative alla linea Cassio-Aristone:

Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7.1.7.3: *Cassius quoque scribit libro octavo iuris civilis fructuarium per arbitrum cogi reficere, quemadmodum adserere cogitur arbores: et Aristonotat haec vera esse. Neratius autem libro quarto membranarum ait non posse fructuarium proiberi, quo minus reficiat, quia nec arare prohiberi potest aut colere: nec solum necessarias refectioes facturum, sed etiam voluptatis causa (ut tectoria et pavimenta et similia) facere, neque autem ampliare nec utile detrahere posse.*

La struttura del passo è concisa e asciutta. Ulpiano, che si stava occupando del contenuto del diritto di usufrutto e, nella parte precedente dello stralcio aveva già citato Labeone, Celso e Marcello, richiama una riflessione di Cassio tratta dall'VIII dei *libri iuris civilis*. Il giurista aveva ritenuto che l'usufruttuario potesse essere obbligato da un arbitro a ricostruire gli edifici nei confronti dei quali esercitava il diritto di godimento, così come poteva essere obbligato a piantarvi gli alberi²⁵. L'intervento di Aristone che immediatamente segue questa affermazione è

²⁵ Il tema è tra quelli che aveva suscitato un ampio dibattito giurisprudenziale ed è ampiamente discusso dalla dottrina romanistica, in particolare in relazione all'espressione *per arbitrium cogi re-*

una semplice approvazione: “Aristone nota che è vero”. Ulpiano intende richiamare l'accordo incondizionato del giurista traiano che con ogni probabilità doveva rappresentare la fonte intermedia per la conoscenza del giurista più antico.

Reso in modo altrettanto stringato è il rapporto tra il pensiero di Aristone e di Cassio in:

Ulp. 18 *ad Sab.* D. 7.1.17.1: *Ex eo ne deteriorem condicionem fructuarii faciat proprietarius, solet queri, an servum dominus coercere possit. Et Aristo apud Cassium notat plenissimam eam coercionem habere, si modo sine dolo malo faciat: quamvis ususfructuarius nec contrariis quidem ministeriis aut inusitatis artificium eius corrumpere possit nec servum cicatricibus deformare.*

Ulpiano trattava ancora di usufrutto, stavolta di un caso più specifico, e cioè della possibilità per il nudo proprietario di percuotere il servo fruttuario²⁶.

In questa circostanza il giurista severiano non riporta con esattezza il luogo dell'opera di Cassio che Aristone aveva consultato e usa la costruzione *X notat apud Y*, riferendo specificamente l'opinione del giurista traiano a un'originaria riflessione di Cassio. Sfortunatamente né la costruzione né l'indubitabile legame tra il pensiero di Aristone e quello di Cassio, bastano a svelarci il contesto di provenienza del pensiero del nostro giurista. E lo stesso dobbiamo ammettere per D. 7.1.7.3, tenendo anche conto del fatto che Ulpiano, estrapolando dal contesto originale l'opinione aristoniana, doveva aver eliminato riferimenti ulteriori che, certamente, dovevano esistere. Queste due testimonianze non sono le sole su cui possiamo contare per indagare il rapporto di Aristone con Cassio²⁷.

In un passaggio ulpiano tratto dall'LXXXVIII libro *ad edictum*, Aristone segue e chiosa, in un confronto serrato, il pensiero di Cassio in tema di *stipulatio damni infecti*:

Ulp. 88 *ad ed.* D. 39.2.28: *In hac stipulatione venit quanta ea res erit. Et ideo Cassius scribit eum, qui damni infecti stipulatus est, si propter metum ruinae ea aedificia, quorum nomine sibi cavet, fulsit, impensas eius rei ex stipulatu consequi posse: idemque iuris esse, cum propter vitium comminis parietis qui cavet sibi damni infecti, onerum eorum relevandorum gratia, quae in parietem incumbunt, aedificia sua fulsit.*

cipere – cfr., per tutti, G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino, 1958, 272 s. e, di recente, P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., 190 s.

²⁶ G. GROSSO, *op. ult. cit.*, ritiene che, nella sua forma originale, il testo dovesse prevedere una trattazione molto più ampia della questione.

²⁷ Ritengono questi due frammenti testimonianza della stesura aristoniana di *notae ai libri iuris civilis* di Cassio: O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1885, 699 e nt. 3; TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius, in Gesammelte Schriften, II - Juristische Schriften*, Berlin² 1905, 22; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literature des römischen Rechts*, München-Leipzig 1912, 179 e nt. 159; G. WESEMBERG, v. *Titius*, n. 27-a, in *PWRE*, suppl. VIII, 858; A. LONGO, *Titius Aristo. Contributo alla storia della giurisprudenza romana nell'età traiana*, Catania 1887, 27; G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., 416 nt. 10. O. LENEL, *Palingenesia*, II, cit., 62 nt. 1, propone che anche le citazioni di questi passi risalgano ai *digesta* aristoniani.

In eadem causa est detrimentum quoque propter emigrationem inquilinorum, quod ex iusto metu factum est. Aristo autem non male adicit, sicut hic exigit Cassius, ut si iustus metus migrandi causam praebuerit, ita in eius personam qui fulsit eadem Cassium dicere debuisse, si iustu metu ruinae fulcire coactus est.

Aristone interviene estendendo il parere espresso da Cassio con una espressione che allude ad una correzione del pensiero del più anziano giurista, o almeno al fatto che, a completamento della propria argomentazione egli avrebbe dovuto, ad avviso del giureconsulto traiano, citare anche un caso ulteriore (*Cassium dicere debuisse*²⁸): quello di chi aveva sostenuto delle spese per puntellare le pareti pericolanti *iustu metu ruinae*, che presenta la stessa motivazione rispetto a quello di chi fosse intervenuto spinto dal timore della *migratio inquilinorum*²⁹.

Aristone, come si vede, dà l'impressione di ripercorrere da vicino il pensiero di Cassio proponendo una citazione dalle forme libere e inusuali forse proprio in ragione della frequentazione assidua del suo pensiero.

Due ulteriori testimonianze riportano citazioni aristoniane del giurista del I secolo d.C.:

Pomp. 11 var. lect. D. 4.8.40: *Arbiter calendis Ianuariis adesse iussit et ante eum diem decessit: alter ex litigatoribus non adfuit. Procul dubio poena minime commissa est: nam et Cassius audisse se dicentem Aristo ait in eo arbitro, qui ipse non venisset, non esse commissam: quemadmodum Servius ait, si per stipulatorem stet, quo minus accipiat. non committi poenam.*

Ulp. 30 ad Sab. D. 17.2.29.2: *Aristo refert Cassium respondisse societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc societatem leoninam solitum appellare: et nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret: iniquissimus enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum spectet.*

Il primo passo è in tema di *stipulatio poenae* e tratta dello specifico caso in cui due parti si fossero impegnate reciprocamente a presentarsi in giudizio, una non avesse ottemperato ma si fosse contestualmente verificata la morte dell'*arbiter* che avrebbe dovuto assumere la causa³⁰. La dottrina ha fatto riferimento a questo stralcio per congetturare un rapporto di discepolato tra Cassio e Aristone, un rapporto che mi parrebbe azzardato voler dedurre dall'impiego del verbo *audire* –

²⁸ Mommsen sostituisce *dicere* con *adocere*. L'emendazione consente certamente di esprimere con maggior forza la peculiarità insita nella relazione tra le citazioni, ma non mi pare essenziale alla corretta lettura del passo.

²⁹ Il passo, sospettato da G. BESELER, *Römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle, 1963, 83, è, a mio avviso a ragione, considerato genuino da S. TAFARO, 'Causa timoris' e 'migrando inquilinorum' in un responso serviano, in *Index*, 5, 1974-1975, 52 s. Si cfr. anche P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., 194 s.

³⁰ Sul passo, per tutti, A. SICARI, *Pena convenzionale e responsabilità*, Bari, 2001, 345 ss. e M. SCOGNAMIGLIO, *Ricerche sulla stipulatio poenae*, Torino, 2018, 101 ss.

*nam et Cassius audisse se dicentem Aristo ait*³¹. Nulla di esplicito, comunque, vi emerge circa la possibile redazione di *notae*³².

La stessa conclusione deve trarsi per il secondo, celebre, frammento che ci consente di conoscere, tramite la linea Ulpiano-Aristone la definizione cassiana di *societas leonina*. Aristone riferisce certamente un responso del più anziano giurista³³ ma non siamo in grado di ricostruire da dove Ulpiano lo leggesse e se il giureconsulto traiano lo avesse udito direttamente o letto in un'opera di Cassio³⁴.

Date le condizioni in cui il pensiero aristoniano è giunto fino noi, attraverso richiami di giuristi posteriori che lo avevano selezionato, conservando solo una parte delle citazioni proposte nel corpo della sua argomentazione, sappiamo di doverci confrontare con testimonianze che non favoriscono la nostra comprensione circa il rapporto di Aristone con la tradizione giurisprudenziale a lui precedente e così, innanzitutto, con Cassio. Eppure, i richiami a questo *iuris prudens* ci appaiono frequenti: cinque rimandi nel complesso di una palingenesi costituita solo da richiami di seconda mano³⁵ è certamente un numero non esiguo. E dunque possiamo ragionevolmente affermare che Aristone doveva rivolgersi con una

³¹ Basandosi su questa frase si è inoltre inferito che Aristone fosse stato *auditor* dello scolarca sabiniano, considerazione peraltro non priva di implicazioni anche in sede di valutazione della posizione del giurista traiano rispetto alle scuole di diritto e, prima ancora, riguardo alla biografia del giureconsulto – in questo senso O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., 698; TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 21; F. P. BREMER, *Jurisprudentiae*, cit., 359; W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln 19672, 141; R. SYME, *Tacitus*, I, trad. it. C.M. Santandrea, Brescia, 1967, 581; R. BAUMAN, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire. A study of relations between the Roman jurists and emperors from Augustus to Hadrian*, München, 1989, 218; V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 315 e nt. 27 (ove ult. bibl.). La testimonianza non è, a mio avviso, esplicita in questo senso, anche perché il fatto che Aristone avesse udito lo scolarca sabiniano non può necessariamente significare che lo facesse stabilmente, in seno a un rapporto maestro-discepolo. Tuttavia, possiamo trarre dal D. 4.8.40 una preziosa indicazione sul rapporto diretto tra i due giuristi. Cassio morì sotto Vespasiano, il principe lo avrebbe richiamato dall'esilio conminatogli da Nerone attorno al 65 d.C. – Tac. *Ann.* XVI 9 –, presumibilmente nel 70 d.C. Svetonio – Svet. *Nero* XXXVII – ci dice, infatti, che egli tornò vecchio e cieco, ma ciò non impedirebbe di ritenere che il rapporto con Aristone si riferisse proprio a quel periodo. Sul passo, anche E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI*, 83, 1997, 48 nt. 226 che notava come il passo rappresentasse l'unica testimonianza nella quale Pomponio avvicina il nome di Aristone a quello di uno scolarca sabiniano.

³² D. NÖRR, *Zur biographie des Juristen C. Cas-sius Longinus*, in *Sodalitas. Scritti A. Guarino*, VI, Napoli, 1984 e F. D'IPPOLITO, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli, 1969, 90 nt. 2, osservano che anche in questa occasione la citazione aristoniana dello scolarca sabiniano provenga da *notae ad Cassium*.

³³ Cfr. M. TALAMANCA, *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in *Società romana e produzione schiavistica*, III. *Modelli etici diritto e trasformazioni sociali*, a cura di A. Giardina, A. Schiavone, Roma-Bari, 1981, 329 nt. 94.

³⁴ Sul passo, da ultimo, G. SANTUCCI, *La «magna quaestio» in Gai 3.149*, in *Index*, 42, 2014, 271 ss.; P. STARACE, *«La parte del leone»: intorno a D. 17.2.29.2*, in *LR*, 8, 2019, 369 ss. e, da ultimo, A. ARNESE, *Societas. Idee e assetti di interesse nell'esperienza giuridica romana*, Napoli, 2021, 73 ss.

³⁵ Sull'ipotesi di un riferimento a Sabino o a Cassio in D. 33.9.3.11, che non ritengo percorribile, torneremo più avanti.

certa frequenza all'autorità di Cassio, seppure non possiamo ricostruire realmente i caratteri e le articolazioni di questo rapporto. Cassio, dunque, rimane il giurista più citato da Aristone, che aveva avuto occasione di ascoltare personalmente l'anziano maestro tornato dall'esilio, e doveva riconoscere in lui un'autorità a cui ricollegare il proprio pensiero. In un passaggio riportato da Pomponio (D. 29.2.99 pr.)³⁶ lo definiva *sanctus*, notando come egli avesse ricoperto la magistratura pretoria in modo esemplare, quale simbolo di correttezza. In più casi, probabilmente, si proponeva come mediatore del suo pensiero.

Questo quadro ci dice che è plausibile (coerente con il contesto) ma comunque ipotetica l'esistenza di un'opera aristoniana di *notae ad Cassium*: la tipologia di citazioni non consente di escludere decisamente anche l'eventualità che tutti i richiami a cui ci siamo riferiti fossero confluiti in un'opera diversa³⁷.

4. Le notae a Labeone.

Veniamo adesso ai richiami a Labeone, partendo da un frammento forse decisivo per stabilire i rapporti tra Aristone e il pensiero del giurista augusteo. Si tratta di un passaggio ulpiano tratto dal VII libro del commentario *ad Sabinum*:

Ulp. 7 *ad Sab.* D. 28.5.17.5: *Quod si quis dupundinum distribuit et tertium sine parte instituit, hic non in alium assem, sed in trientem venit, ut Labeo quarto posteriorum scripsit, nec Aristo vel Aulus utpote probabile notant.*

In questo specifico contesto si rinvia, a mio avviso, a un'opera aristoniana di commento a Labeone³⁸. La citazione fa parte di un lungo passo che merita ricostruire, almeno dal punto di vista della struttura dell'argomentazione. Partendo dal commento dell'opinione sabiniana su un caso di mancata attribuzione di una quota nella distribuzione dell'asse ereditario – *id quod Sabinus ait, si cui pars adposita non est, excutiamus* –, la riflessione ulpiana si snoda attraverso una serie di citazioni di Labeone, Servio e Celso che approfondiscono aspetti diversi del problema. Il pensiero di Labeone rimane comunque il punto di riferimento – *duos ex quadrantibus heredes scripsit, tertium sine parte: quod assi deest, feret: hoc et Labeo* – e di seguito Ulpiano riporta il pensiero degli altri due giuristi che in diverso modo vi si ricollegano:

³⁶ Pomp. 1 *sen. cons.* D. 29.2.99: *Aristo in decretis frontianis ita refert: cum duae filiae patri necessariae heredes exstitissent, altera se paterna abstinerat hereditate, altera bona paterna vindicare totumque onus suscipere parata erat. Sanctum Cassium praetorem causa cognita actiones hereditarias utiles daturum recte pollicitum ei, quae ad hereditatem patris accesserat denegaturumque ei quae se abstinerat.*

³⁷ Definisce a più riprese «inequivocabile» la stesura aristoniana di *notae* a Cassio P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., 190, 192.

³⁸ Sul frammento, da ultimo, P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., 184 s.

Ulp. 7 ad Sab. D. 28.5.17.1: *Unde idem tractat, si duos ex undecim, duos sine parte scripsit, mox unus ex his, qui sine parte fuerunt, repudiaverit, utrum omnibus semuncia an ad solum sine parte scriptum pertineat: et variat. sed Servius omnibus ad crescere ait, quam sententiam veriore puto: nam quantum ad ius ad crescendi non sunt coniuncti, qui sine parte instituuntur: quod et Celsus libro sexto decimo digestorum probat.*

Al paragrafo 4 viene introdotta una seconda osservazione labeoniana che Ulpiano approva esplicitamente – *sed si expleto asse duo sine partibus scribantur, utrum in singulos asses isti duo an in unum assem coniungantur, quaeritur. Et putat Labeo, et verius est, in unum assem venire* – e a questa l'autore fa seguire una riflessione di Celso sullo stesso argomento.

Arriviamo dunque al nostro paragrafo 5, dove Ulpiano richiama ancora un parere labeoniano relativo al caso di un testatore che nomina come eredi tre soggetti, a due dei quali assegna una quota e un terzo senza quota. Il giurista augusteo riteneva che anche al terzo spettasse una *pars* dell'eredità, non sulla base di un'ulteriore assegnazione, bensì di una redistribuzione su tre parti dell'intero. Ulpiano, che leggeva questo parere direttamente nel IV libro dei *posteriora* labeoniani, fornisce quindi una precisazione per noi illuminante: *nec Aristo vel Aulus utpote probabile notant*. Questo punto, diffusamente ritenuto interpolato in dottrina, sia in relazione allo sconosciuto nome *Aulus*, sia all'inciso, ha subito un rimaneggiamento, probabilmente solo nella correzione di *Iavol* in *Aulus*, come a suo tempo suggerito da Schulz e Lenel³⁹.

Per comprendere la citazione è opportuno immaginare Ulpiano al lavoro, rico-

³⁹ Per quanto più immediata, mi sembra più difficile la correzione in *Paul.*, che implicherebbe una giustificazione molto più oscura. A. PERNICE, *Marcus Antistius Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, 3.1, Aalen, 1963, 87, ritiene che *Aulus* vada letto *Paulus*, non propone rilievi, invece, sulla citazione di Aristone e considera probabile l'attribuzione al giurista di *notae* a Labeone; parla però, genericamente, di "Glossen zum *Labeo*", senza indicare una specifica opera. A. LONGO, *Titius*, cit., 25 ss., ritiene che *Aulus* debba leggersi *Paulus*, e che "*nec Aristo vel Aulus (utpote probabile) notant*" sia un'aggiunta dei compilatori. Questi avrebbero attribuito a Ulpiano l'accostamento del parere labeoniano a quello aristoniano, che, però, avrebbero letto nell'*ad Sabinum* di Paolo; avrebbero, quindi, riunito nel frammento ulpiano citazioni tratte da contesti e autori diversi. Quest'opera di "montaggio" avrebbe favorito il fraintendimento circa l'origine delle citazioni e l'attribuzione ad Aristone di *notae ad Labeonem* che egli, invece, non avrebbe mai composto. F. SCHULZ, *Storia*, cit., 374 b) e nt. 2 e 3, ritiene "*nec...notant*" interpolato – *Aulus* sarebbe da correggere con *Iavol*, Giavoleno Prisco –, e indica come improbabili *notae* aristoniane ai libri *posteriores*. O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 64 nt. 4, propone, anch'egli, di sostituire *Aulus* con *Iavol*. e di riferire la citazione ulpiana a *digesta* aristoniani. G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., 415 nt. 10, ritiene che, nonostante il testo sia compilatorio, esso abbia valore circa il contenuto. Sarebbe proprio l'incertezza palesata da Ulpiano nel distinguere l'apporto di *Aulus* da quello, *utpote probabile*, di *Aristo*, a confermare l'autenticità del passo. Secondo l'Autore, Aristone avrebbe unito il suo nome in modo non occasionale a quello di Labeone, come dimostrerebbero altre circostanze. Non avanzano dubbi di interpolazione TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 22; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., 699 nt. 4; P. KRUGER, *Geschichte*, cit., 179 nt. 156; G. WESEMBERG, v. *Titius*, n. 27-a, in *RE*, cit., 858; TH. MAYER-MALY, v. *Titius Aristo*, in *RE*, suppl. IX, 1962, 1395.

struendo la tecnica di composizione dei suoi commentari⁴⁰: il giurista severiano intento alla sua vasta opera di lettura delle opere dei giuristi precedenti, avrebbe annotato in apposite schede alcuni richiami, e da qui avrebbe poi attinto al momento della stesura definitiva dei suoi lavori, senza bisogno di fare più ricorso all'originale⁴¹. L'intento sistematico e l'aspirazione a porre ordine nelle riflessioni in materia di *ius civile* e *ius honorarium* creando due vasti commentari che riassumessero, rielaborandolo criticamente, il cammino percorso dalla giurisprudenza precedente, portava Ulpiano a utilizzare una grande quantità di materiali, opinioni di giuristi precedenti, *sententiae*, responsi, scambi di opinioni. Dunque, nei due commentari l'autore favorisce una dialettica tra i giureconsulti citati grazie all'accostamento di opinioni che in alcuni casi non avevano incrociato il loro pensiero, ma riportava, ovviamente, confronti che aveva letto nelle opere consultate direttamente o che trovava tramandate di seconda mano. Si trattava di un materiale vasto, probabilmente di non facile gestione, che aveva richiesto lunghe letture, distribuite, come oggi sappiamo, in un lungo lasso di tempo⁴².

⁴⁰ Sulla tecnica di composizione delle opere antiche, con particolare riferimento alle opere di grandi dimensioni redatte con l'intento di trattare con completezza la materia prescelta, rinvio ancora a T. DORANDI, *L'officina*, cit., 13 ss. e in part. 29 ss. Come lo stesso Autore osserva, era uso tipico proprio dei «trattati scientifici o tecnici» far precedere la stesura definitiva da lettura di fonti secondarie attorno alle quali prendeva forma la composizione definitiva (*ibidem*, 29), una raccolta di materiali che, come ho già in parte anticipato, prevedeva una fase di schedatura sistematica e intellegibile attraverso le fonti come suddivisa in vari momenti: individuazione della fonte, *adnotatio* della fonte stessa, copiatura in prima persona o ad opera di un addetto in *pugillares* (con riferimento a parole chiave), rielaborazione delle fonti, loro connessione e commento, definizione del testo. Un lavoro come quello di Ulpiano deve essere stato preceduto da una composizione complessa, paragonabile a quelle ricostruite da Dorandi per la *naturalis historia* di Plinio il Vecchio (*ibidem*, 30 ss.) o per la *Storia dell'Accademia* di Filodemo (*ibidem*, 40 ss.). Sul punto si vedano anche T. HONORÈ, *Ulpian*, cit., 126 ss., 158 ss., 205; P. A. PERNICE, *Ulpian als Schriftsteller*, in *Labeo*, 8, 1962; P. JÖRS, v. *Domitius (Ulpianus)*, nr. 88, in *RE*, V.1, 1435 ss.; A. SCHIAVONE, *Linee*, cit. 221 ss.; W. STAHL, *La scienza dei romani*, Bari, 1991, 136 ss.; G. NEGRI, *Riflessioni sparse sui posteriores Labeonis di Giavoleno*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini, Atti del Seminario di San Marino, 12-14 gennaio 1995*, a cura di D. Mantovani, Torino, 1996, 66; C. GIACHI, *Per una biografia di Sesto Pedio*, in *SDHI*, 62, 1996, 88 nt. 66; EAD, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto*, Milano, 2005, 144 ss.

⁴¹ Questo metodo, se gli procurò notevole risparmio di tempo e gli consentì di terminare la stesura del commentario in un tempo relativamente molto breve, andò, in alcuni casi, a scapito della precisione nelle citazioni. Si poteva verificare il caso che alcuni pareri fossero stati 'archiviati' senza circostanziarne il luogo da cui erano tratti, o che essi fossero già inseriti in una catena di citazioni nella 'scheda' che il giurista aveva predisposto nel momento della raccolta dei materiali. Una volta giunto al momento della stesura, traendo i richiami da questo contesto e senza attingere più direttamente all'opera originale, inevitabilmente egli si sarebbe trovato in condizione di non poter dare indicazioni precise sulla provenienza del parere.

⁴² Si cfr. A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 377 ss. T. HONORÈ, *Ulpian*, cit., ritiene che il giurista severiano procedette alla stesura dell'*ad edictum* nell'arco dei cinque anni del principato di Caracalla (212 c.a.-217 d.C.) per concluderla sotto il regno di Macrino (217-218 d.C.) – egli parla di un 'five year plan' –; nel frattempo, sempre secondo lo storico inglese, avrebbe lavorato anche all'*ad Sabinum*. Secondo P. JÖRS, v. *Domitius*, cit., 1435, invece, l'opera sarebbe stata composta prima, per la mag-

Data la quantità di testi da consultare, Ulpiano impiegava una particolare tecnica di ‘archiviazione’ per il materiale che lo interessava, e aver fatto delle scelte che facilitavano il lavoro di selezione. Nella composizione dei commentari egli aveva certamente letto e tenuto conto delle corrispondenti opere pomponiane e paoline, così come fondamentale punto di riferimento per il suo *ad edictum* erano state le opere di Labeone e Pedio; ma accanto alle letture di riferimento, egli aveva passato in rassegna tutta la letteratura giuridica o gran parte di essa, come dimostra l’ampio ventaglio di giuristi richiamati. Aveva, quindi, dovuto far ricorso alla compilazione di ‘schede’ in cui venivano appuntati i pareri di giuristi in merito a un determinato tema, o venivano conservati appunti accomunati da un’unica logica interna.

Questa sorta di schedatura che gli permetteva di mantenere memoria di letture che solo molto più tardi sarebbero state riprese per confluire nei commentari, poteva costituire di fatto una prima fase di elaborazione del materiale accumulato. La catalogazione, che possiamo immaginare avvenisse per materia o partendo dal parere di un giurista attorno al quale si stratificavano riflessioni di altri autori, non costituiva cioè solo una prima fase ordinante del materiale, ma creava anche una serie di collegamenti interni tra i frammenti citati. Alcuni rimandi entravano, quindi, già in questa fase, nella sfera di citazioni di cui costituivano il completamento, la confutazione, il rafforzamento, l’opposto dialettico, o che davano il senso del dialogo cui la giurisprudenza aveva dato vita su un determinato punto: attorno a una questione posta da Sabino e appuntata su un rotolo, ad esempio, Ulpiano doveva segnare i pareri di giuristi che erano intervenuti in merito, creando un primo confronto tra le fonti che si sarebbe poi sedimentato e raffinato nell’opera finale. In questo senso alcuni di questi confronti tra giuristi egli doveva derivarli già dalla dottrina, forse già più volte riproposti e discussi, mentre altri dovevano essere creati da lui accostando le proprie fonti.

Non è improbabile pensare che per i primi egli richiamasse e riportasse nelle sue “schede” quella che diremmo una fonte intermedia, un giurista che già aveva discusso il parere di autori precedenti, utilizzando quindi un dialogo già organizzato da altri. È in questi casi, ad esempio, che potrebbero essere caduti riferimenti puntuali al pensiero dei giuristi citati di seconda mano e rimasto solo quello alla fonte intermedia, e in questi casi egli doveva aver mantenuto l’ordine e il carattere dei riferimenti interni trovati nelle fonti intermedie. Ma lo stesso doveva accadere quando Ulpiano trovava il parere di un primo giurista su una questione e vi collegava quello di altri. In questa casistica potrebbero rientrare molti dei passi ulpiani che la storiografia romanistica a ragione ha indicato come debitori di una mediazione pomponiana. È il caso dei passi in cui l’inversione dell’ordine cronologico tipico della scrittura di Pomponio tradisce una derivazione da questo giurista. Ma la posizione del giurista Adrianeo è, come sappiamo, più complessa.

gior parte sotto il regno di Settimio Severo. La raccolta dei materiali che sarebbero poi confluiti nel commentario *ad edictum*, sarebbe avvenuta in precedenza, e precisamente nell’arco di una decina di anni, dal 202 – anno in cui Ulpiano ricoprì l’ufficio *a libellis* – e il 212.

Dunque, tornando al nostro D. 28.5.17, Ulpiano doveva avere di fronte numerosi rotoli in cui aveva annotato singole citazioni, ma disponeva anche delle opere originali e, da entrambi i contesti, in un lavoro che procedeva anche per confronti incrociati, traeva i propri riferimenti alla giurisprudenza precedente creando montaggi, proprio sul modello di quelli conservati nel passo. Ciò che il paragrafo 5 lascia intendere, a mio avviso, nel passaggio, *ut Labeo quarto posteriorum scripsit, nec Aristo vel Aulus utpote probabile notant*, è che egli aveva letto quasi sicuramente i *posteriora* labeoniani, e doveva avere di fronte anche i *posteriora* epitomati da Giavoleno⁴³ e delle *notae ad Labeonem* di Aristone, o comunque un'opera del giurista traiano di commento al pensiero di Labeone. Proprio grazie a un confronto di questi tre testi poteva riflettere sul tipo di annotazione dei due giuristi più recenti rispetto alla clausola labeoniana.

Ma il nodo dell'interpretazione del testo, che sorregge la lettura appena proposta è nell'inciso *utpote probabile*, un'espressione che la maggior parte della dottrina ha ritenuto interpolata o comunicante un dubbio ulpiano nei confronti delle notazioni dei due giuristi⁴⁴. A mio parere, come detto, l'espressione è genuina ma non deve essere intesa come una manifestazione di dubbio del giurista severiano su quale dei due giuristi non avesse annotato quel parere – cosa che effettivamente non sembrerebbe logica –, ma, al contrario, come una precisazione sul commento dei due giuristi. Non dovremmo, cioè, tradurla con un “come è verosimile” inteso come espressione di dubbio riguardo all' “annotazione” di Aristone e Giavoleno, che ci restituirebbe l'incertezza di Ulpiano nel trovare effettivamente commentata nei due giuristi la stessa questione da lui sopra esposta e trattata da Labeone; né sembra corretto intendere che l'inciso si riferisca solo a *Iavol.*, per cui esprimerebbe l'incertezza di Ulpiano nel rinvenire effettivamente l'annotazione nell'epitome di Giavoleno – mentre resterebbe certo il riferimento all'opera aristoniana⁴⁵. Viceversa, l'*utpote probabile* va tradotto a mio avviso come “in quanto degno di approvazione”, e in questo senso semplicemente starebbe a rafforzare il concetto espresso in tutta la frase *ut Labeo...notant*. L'espressione, così, muta completamente il senso della frase rispetto al modo in cui essa è stata comunemente letta, e cioè come rilievo dell'omissione da parte dei due giuristi del commento del parere labeoniano poco sopra riportato. La negazione, sostanzialmente, non si riferirebbe al *notant*, ma per l'appunto all'*utpote probabile*: i giuristi avevano quindi commentato il passo, ma non avevano ritenuto *probabile* l'interpretazione fornita da Labeone. E dunque Ulpiano ci comunicava che il giurista

⁴³ D'altronde sappiamo che Giavoleno compose un'epitome ai *libri posteriores* labeoniani, circostanza che rende viepiù giustificabile l'emendamento proposto e rafforza allo stesso tempo il parallelo con Aristone.

⁴⁴ Vedi *supra*, nt. 39.

⁴⁵ Questa lettura del frammento confermerebbe, comunque, che Ulpiano leggesse direttamente le *notae* aristoniane a Labeone. Non sarebbe pensabile, infatti, che egli citasse di seconda mano, un'"omissione" aristoniana.

augusteo aveva fornito il proprio parere sul caso del testatore che *dupundinum distribuit et tertium sine parte instituit* nel IV libro dei *posteriora*, e che Aristone e Giavoleno commentandolo, non lo avevano ritenuto degno di approvazione.

L'accostamento dei due giuristi, infine, poteva avere un unico significato: porre sullo stesso piano l'apporto di Aristone e Giavoleno rispetto a Labeone doveva essere il fatto di avere entrambi composto un'opera che commentava, in un confronto serrato con l'originale, i *posteriora* labeoniani, lavori a cui il giurista severiano si rivolgeva per un confronto incrociato con l'opera del giurista augusteo. Attorno a quel confronto, Ulpiano, come faceva spesso, aveva costruito un dialogo. Ed è più che ragionevole pensare che si rivolgesse a due epitomi-commento o annotazioni, che costituivano un punto di riferimento obbligato. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che il riferimento ai due giuristi recentiori venisse proposto come scontato, direi dovuto, come se il lettore potesse comprendere immediatamente la ragione di quei rimandi appena accennati in un inciso (come anche in varie altre circostanze vediamo accadere nella prosa giurisprudenziale).

D. 28.5.17.5, peraltro, non è l'unico a cui possiamo fare riferimento per osservare il legame della riflessione aristoniana con il pensiero del giurista augusteo. Abbiamo infatti a disposizione altre due testimonianze. La prima, D. 43.24.5 pr., ancora uno scorcio proveniente dal libro LXXI del commentario ulpiano *ad edictum* dove leggiamo un'ulteriore citazione aristoniana di un'opinione di Labeone, da cui non possiamo però apprezzare né il contesto di provenienza, né se, nella versione originale, il rimando fosse accompagnato da un commento:

*Aut qui aliter fecit, quam denuntiavit: vel qui decepto facit eo, ad quem pertinuit non facere: vel consulto tum denuntiat adversario, cum eum scit non posse prohibere: vel tamsero pronuntiat, ut venire prohibiturus, prius quam fiat, non possit. Et haec ita Labeonem probare Aristo ait*⁴⁶.

Il richiamo, tuttavia, sembra estendersi anche alla parte successiva del frammento in cui Ulpiano fa parlare ancora il giurista augusteo, un rimando che immaginiamo l'autore traesse ancora dalla stessa fonte intermedia, e cioè Aristone,

Si quis se denuntiaverit opus facturum, non semper non videtur clam fecisse, si post denuntiationem fecerit: debet enim (et ita Labeo) et diem et horam denuntiationem

⁴⁶ A questo frammento si richiamano, per sostenere l'esistenza di un'opera aristoniana di commento a Labeone, O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., 699 nt. 4, TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 22; P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., 179 e nt. 156. Il passo non è, invece, preso in considerazione da A. PERNICE, *M. A. Labeo*, I, cit., 87; A. LONGO, *Titius*, cit., 25 ss.; G. WESEMBERG, v. *Titius*, cit., 858. O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 69 nt. 1, propone di attribuire il frammento ai *digesta* del giurista. G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., 416 nt. 10, ritiene che "sia difficile riconoscere una nota" nell'espressione "*et ita Labeonem probare Aristo ait*" dato che "l'annotatore non avrebbe avuto modo di riferire l'opinione dell'annotato". In posizione analoga, ritiene che si tratti semplicemente di «una citazione labeoniana introdotta da Aristone» P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., 185, la quale non riconosce, nel suo complesso del frammento ulpiano, l'opinione del giurista commentato ma solo una sua approvazione.

ne complecti et ubi et quod opus futurum sit: neque perfusorie aut obscure dicere aut denuntiare: neque tam artare adversarium, ut intra diem occurrere ad prohibendum non possit.

Se il giurista severiano si limita qui a citare Aristone semplicemente come mediatore del pensiero dell'antico giurista e non possiamo sapere quanto quest'ultimo avesse sviscerato la clausola labeoniana, altrove, in un altro passaggio, tratto stavolta dall'*ad Sabinum*, riferisce una riflessione aristoniana più articolata relativa a un altro parere di Sabino che vede tre richiami al giureconsulto traiano:

Ulp. 22 *ad Sab.* D. 33.9.3.pr.-2: *Qui penum legat quid legato complectatur, videamus. Et Quintus Mucius scribit libro secundo iuris civilis penu legata contineri, quae esui potuique sunt. Idem Sabinus libris ad Vitellium scribit. Quae harum, inquit, patris familiae uxoris liberorumve eius vel familiae, quae circa eos esse solet, item iumentorum, quae dominici usus causa parata sunt. 1 Sed Aristo notat etiam quae esui potuique non sunt contineri legato, ut puta ea, in quibus solemus, oleum forte, garum muriam mel ceteraque his similia. 2 Plane, inquit, si penus esculenta legetur, Labeo libro nono posteriorum scribit nihil eorum cedere, quia non haec esse, sed per ea solemus.*

In apertura Ulpiano introduce in prima persona l'argomento trattato – *qui penum legat quid legato complectatur, videamus* –, per poi esaminarlo attraverso una lunga catena di citazioni. La prima opinione che incontriamo è di Quinto Mucio, tratta dai *libri iuris civilis* e relativa al legato delle cose *quae esui et potui sunt*, a cui l'autore fa seguire il parere concorde di Sabino, tratto dall'*ad Vitellium*, e quindi quello di Aristone.

Se a una prima lettura l'osservazione di Aristone sembrerebbe consequenziale alla linea Mucio/Sabino – come sostengono alcuni studiosi, divisi sull'attribuzione a un commento all'*ad Vitellium* o ai *libri iuris civilis*⁴⁷ – leggendo l'ultima

⁴⁷ Ritengono che la citazione sia tratta da un commentario *Ad Vitellium* a Sabino: L. LANDUCCI, *Storia delle fonti*, cit., 196 nt. 4; TH. KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*, Leipzig, 1919, 152; P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., 179 e nt. 158; G. WESEMBERG, v. *Titius*, cit., 858; TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 22; L. AMIRANTE, *Sabino postumo*, in *Index*, 21, 1993, 384. F. SCHULZ, *Storia*, cit., 375 e nt. 5 ritiene debole la ricostruzione dell'esistenza di *notae ad Vitellium* aristoniane; dello stesso parere, G. BAVIERA, *Scritti giuridici I*, Palermo, 1905, 142, che definisce il contenuto passo "troppo poco" per concludere sull'esistenza dell'opera. Così anche S. DI MARZO, *Di una recente congettura sull'indole dei Libri Iuris Civilis di Masurio Sabino*, Palermo, 1899. Non fa menzione di un commento *ad Vitellium*, A. LONGO, *Titius*, cit., 51, che colloca il frammento in questione tra quelli tratti dal commentario ai *libri Iuris Civilis* di Sabino. Sulla stessa linea A. GUARINO, *Ad Vitellium*, in *BIDR*, 56, 1963, 14, ora in *Pagine di diritto romano*, V, Napoli, 1994, 349; R. ASTOLFI, *Et Cassius apud Vitellium notat, in Iura*, 16, 1965, 123 nt. 44. A *notae ad Sabinum* lo attribuisce anche O. LENEL, *Paligenesia*, I, cit., 65. Di recente F. MATTIOLI, *I libri di Sabino ad Vitellium: un primo approccio ai contenuti, alle caratteristiche dell'opera e agli aspetti problematici*, in *Prolegomena*, cit., 99 s., ma non avanza congetture sulla sua provenienza del passaggio aristoniano che Ulpiano aveva citato in connessione con l'*ad Vitellium* sabiniano; nella stessa opera, P. BIAVA-SCHI, *Cassio Longino, Aristone e le Notae apud Vitellium*, in *Prolegomena*, cit., 131 ss. esclude la stesura aristoniana di *notae ad Vitellium* pur ritenendo che egli avesse redatto *notae ad Sabinum*.

parte della citazione questa impressione sembra perdere di consistenza. Il richiamo del parere aristoniano si articola infatti in due parti, strettamente interconnesse e logicamente dipendenti: richiamata una prima opinione del giurista secondo la quale non devono essere ricomprese nel legato le cose che si mangiano e si bevono del tipo di quelle che si usano per mangiare, come l'olio, il garo, la salamoia, il miele, e altre cose simili – la citazione prosegue con un'ulteriore precisazione, introdotta dall'inciso *inquit*, che ricollega ad Aristone anche la parte successiva dello stralcio, con il richiamo a Labeone⁴⁸. In questo secondo passaggio il giurista traiano cita, infatti, a sua volta, un parere labeoniano tratto ancora dai *posteriora* – è lo stesso giurista traiano a riferirlo –, che gli permette di completare la riflessione, puntualizzandone la motivazione: Labeone, cioè, aveva specificato come nel legato di dispensa non dovessero rientrare i cibi a cui Aristone avrebbe poi fatto riferimento poiché questi non rappresentavano un 'nutrimento', ma fungevano solo da condimento dei cibi. La posizione del giurista traiano è, quindi strettamente dipendente dal precedente pronunciamento di Labeone, che probabilmente ne aveva costituito lo spunto. Che egli lo richiamasse nelle stesse *notae*, ai *posteriora* o comunque a Labeone, rispetto al quale anche in questo caso gli si pone come mediatore ribadendone e precisandone la posizione, mi pare ipotesi più che plausibile.

E non è improbabile anche che dal medesimo contesto derivi anche il terzo richiamo ad Aristone presente nel frammento ulpiano, al § 11 di D. 33.9.3, in cui il giurista interviene – ancora in tema di legato di *penus* – affermando l'impossibilità di comprendervi le giare che contenevano il vino legato:

⁴⁸ T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., 134 ss. Secondo l'Autore, l'impiego di *inquit* identificerebbe un contesto nel quale Ulpiano aveva consultato direttamente l'opera del giureconsulto citato. L'uso della forma verbale *inquit* si concentra nell'ultima parte dei commentari, sulla quale, ipotizza Honoré, i compilatori sarebbero intervenuti più pesantemente, eliminando le citazioni per libro, ma non quelle per *inquit* che, egualmente, indicherebbero la consultazione ulpiana dello scritto. Fondata sostanzialmente sulla circostanza che la lista degli autori citati per libro coincida con quella degli autori citati con *inquit*, la congettura sembra del tutto infondata, e solo ipotetica nella sua ricostruzione. Ad una rapida osservazione sull'uso ulpiano di questo verbo, possiamo notare che, nella quasi totalità delle 170 occasioni in cui ricorre, questo è usato per ribadire una citazione precedentemente introdotta da un altro verbo – *ait*, *dicit* o altri –, e quindi per indagare il contesto di derivazione dell'opinione citata dobbiamo considerare, non tanto *inquit*, quanto il verbo a cui si riferisce. C'è di più: in ben 90 occasioni, l'inciso richiama una citazione precedentemente introdotta con l'indicazione del libro e il verbo *scribere*, o solo uno dei due. Ricorrono gli schemi: *Pomponius scribit libro vigesimo octavo ... inquit* o *Pomponius scribit ... inquit* o ancora *apud Pedium libro septimo ... inquit*. In altri 10 passi *inquit* ribadisce una citazione che, seppure con un altro modulo stilistico, rimanda probabilmente a un contesto scritto: *apud Vivianum quaeritur ... inquit*, *Cassius apud Vitellium notat ... inquit* o *apud Iulianum quaesitum est ... inquit*. In tutti questi casi, il fatto che *inquit* introduca un pensiero tratto da un contesto scritto è insito nel verbo principale di riferimento – *scribit* – di cui *inquit* è un semplice richiamo. È quindi ovvio quanto sostiene Honoré e cioè che l'elenco dei giuristi il cui pensiero è introdotto con l'indicazione per libro corrisponda a quello dei giuristi introdotti da *inquit*: si tratta sostanzialmente delle stesse citazioni. Mentre il peso degli altri rimandi, in cui *inquit* non serve da richiamo di un'altra forma verbale ma si presenta autonomamente, è troppo esiguo e privo di conferme che permettano di fondare la regola generale indicata dallo studioso inglese. Su questo uso del verbo *inquit*, vedi E. STOLFI, *Studi*, I, cit., 72 s.

Ulp. 22 *ad Sab.* D. 33.9.3.11: *Aristo autem scribit dolia non contineri, et est verum secundum illam distinctionem, quam supra in vino fecimus.*

Ulpiano, che ricollega direttamente questo parere alla motivazione precedentemente enunciata al § 4⁴⁹, doveva aver tratto anche questa citazione dal punto delle *notae ad Labeonem* in cui il giurista traiano commentava la disciplina labeoniana sui legati.

A conclusione di questo percorso attraverso le citazioni aristoniane di Labeone merita ricordare che in un'altra circostanza – ancora nell'*ad Sabinum* – Ulpiano registra l'accordo dei due giuristi: in D. 28.5.9.14, infatti, viene richiamata un'opinione concorde di Labeone, Nerazio e Aristone in tema di libertà ed eredità:

Ulp. 5 *ad Sab.* D. 28.5.9.14: *Si quis ita scripserit: 'Sthicus liber esto et, posteaquam liber erit, heres esto', Labeo, Neratius et Aristo opinantur detracto verbo medio 'postea' simul ei et libertatem et hereditatem competere: quae sententia mihi quoque vera videtur.*

Nel lungo frammento da cui lo stralcio è tratto, Ulpiano si occupava dell'interpretazione di varie clausole testamentarie e citava opinioni di Celso, Proculo e Marcello⁵⁰. Tra le altre questioni, viene affrontato il caso di un'istituzione di erede *cum libertate* così concepita: "il mio servo Stico sia libero e, dopo la libertà, abbia anche l'eredità"⁵¹. La lettura di questa formula è affidata a Labeone – e a Nerazio e Aristone che, evidentemente, ne condivideranno l'opinione –: si deve intendere che l'eredità e la libertà si acquisiscano contestualmente, senza considerare la parola *posteaquam*.

Si tratta di un passo di un certo interesse dal punto di vista del contenuto e nell'ottica del rapporto tra i due giureconsulti traiane, ma che riporta un ulteriore confronto tra il nostro e il pensiero labeoniano, ancorché la catena di citazioni non permetta neppure di scorgere i contesti di provenienza dei pareri dei singoli autori.

È facile immaginare, anche se su un piano squisitamente congetturale, che i

⁴⁹ D. 33.9.3.4: ... *poculenta penu ea, quae vini loco pater familias habuit, continebuntur, supra scripta vero non continebuntur* ...

⁵⁰ Sul frammento, si veda W. FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, in *Festschrift Schulz*, I, Weimar, 1951, 209 ss.; M. AMELOTI, *Le forme classiche di testamento*, I, *Lezioni di diritto romano*, raccolte da R. Martini, Torino, 1966, 109; R. BACKHAUS, *Casus perplexus. Die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römische Jurisprudenz*, in *Münchener Beitr. zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte*, 72, München, 1981, 42 s.

⁵¹ Faceva notare M. AMELOTI, *Le forme classiche*, cit., 109 che questa clausola costituisce un'eccezione al principio per cui *caput et fundamentum totius testamenti est hereditas institutio*, indicando apertamente di anteporre l'acquisto della qualifica di erede al raggiungimento della libertà. La clausola più usuale per la concessione di eredità e libertà è riportata in Gai. 2.186. G. BESELER, *Fruges et Palae II. Romanistische Untersuchungen*, in *Festschrift Schulz*, cit., 46 s. e F. WIEACKER, *Die juristische Sekunde. Zur Legitimation der Konstruktionsjurisprudenz*, in *Existenz und Ordnung*, *Festschrift Erik Wolf*, Frankfurt am Main, 1961, 431, osservano che, considerato che senza lo status di libero in Roma non si poteva essere eredi, la proposizione, logicamente, deve essere ribaltata.

giuristi traianei avevano dimostrato il loro accordo con Labeone, forse prendendo le mosse da una riflessione del giureconsulto augusto, muovendo nella direzione di un personale approfondimento.

5. *Aristone e Sabino, annotazioni ad Sabinum (o commentario civilistico?)*.

Veniamo infine ai due frammenti che ci riferiscono di un diretto contatto tra il pensiero di Sabino e la riflessione aristoniana. Il primo, D. 7.8.6, contiene un passaggio tratto dal XVII libro *ad Sabinum* di Ulpiano e la citazione, retta dalla costruzione *X notat apud Y*, verte attorno alla disciplina del diritto di abitazione: Aristone “nota presso Sabino” che, nella casa di cui la moglie è beneficiaria, essa ha la facoltà di vivere, non solo con il marito, ma anche con i figli e con i parenti⁵²:

Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7.8.6: *Non solum autem cum marito, sed et cum liberis libertisque habitare et cum parentibus poterit: et ita et Aristo notat apud Sabinum. Et huc usque erit procedendum, ut eosdem quos masculi recipere et mulieres possint.*

La lettura del passo non sembra fornire indicazioni decisive circa il contesto della riflessione svolta da Aristone sul pensiero di Sabino.

Ben diverso è, invece, un altro rimando. Si tratta di V.F. 88, uno stralcio tratto, lo vedremo, da Ulpiano e in particolare dal XVII libro *ad Sabinum*, per il cui contenuto il giurista severiano sembra essere debitore di Pomponio⁵³. Il riferimento al pensiero di Sabino non è, in questo caso, immediato: l’opinione aristoniana, infatti, introdotta dal verbo *adnotare*, è priva di un riferimento diretto al più antico giureconsulto, ma la lettura nel contesto del più ampio discorso in cui si colloca ci permette di apprezzarne significativamente il contesto. La posizione di Aristone è solo l’ultima riportata in relazione a un’*opinio* di Sabino espressa in V.F. 86:

V.F. 86 *Novissime quod ait Sabinus, si uxori cum liberis usus fructus legetur, amissis liberis eam habere, quale sit videndum. Et si quidem do lego legetur, tametsi quis filios legatarios acceperit, sine dubio locum habebit propter ius adcrescendi; sed si legatarii non fuerint, multo magis, quoniam partem ei non fecerunt, tametsi cum ea uterentur. Matre autem mortua, si quidem legatarii fuerunt, soli habebunt iure adcrescendi; si heredes, non iure adcrescendi, sed iure dominii, si fundus eorum est, ipsis adcrescit, sin minus, domino proprietatis; sed si nec heredes fuerunt nec legatarii, nihil habebunt. Quod si per damnationem fuerit usus fructus legatus matri, si quidem le-*

⁵² Sul frammento, si veda H.J. WOLFF, *Zur fruhnachklassischer Kommentierung der Klassischer-schriften*, in *Iura*, 3, 1952, 132 ss.; N. SCAPINI, «*Usus domus*» e «*habitatio*» nel diritto romano, in *Studi Grosso*, 5, Torino, 1972, 65 ss.; K. MISERA, *Gebrauchsueberlassung und Schenungsverbot unter Ehegatten*, in *Index*, 3, 1972, 404; L. AMIRANTE, *Sabino postumo*, cit., 384; T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., 232; P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., 83 s.

⁵³ Da ultimo P. STARACE, *op. ult. cit.*, 188 s.

gatarii sunt filii, partes sumunt: si non sunt, sola mater legataria est nec mortalitas liberorum partem ei facit.

Sabino esaminava la posizione della madre a cui fosse stato legato un usufrutto insieme ai figli, e conseguentemente considerava il titolo per il quale essi sarebbero venuti alla successione quando la madre fosse morta. La discussione che segue – e che non è difficile considerare ancora una volta frutto della tecnica di schedatura a cui ho fatto sopra cenno – è conservata in V.F. 87 e V.F. 88, dove si susseguono gli interventi di Giuliano, Pomponio, e, infine, del giurista traiano. Nel passaggio contenuto in V.F. 87, Ulpiano chiarisce la posizione di Sabino, per poi introdurre una prima parte della citazione di Giuliano, tratta dal XXXV libro dei suoi *Digesta*, in cui si precisa la posizione dei figli in quanto legatari e si riflette sulla possibilità di applicazione del *ius adcrendi* nel legato *per damnationem* e *per vindicationem*:

V.F. 87, *Sabinus certe verbis istis non ostendit, utrum legatarii fuerit necne. Sed Iulianus libro XXXV digestorum relata Sabini scriptura ait intellegendum eum, qui solos liberos heredes scribit, non ut legatariorum fecisse mentionem sed ut ostenderet magis matrem ita se velle frui, ut liberos secum habeat. Alioquin, inquit, in damnatione ratio non permittebat ius adcrendi, proposuit autem iulianus vel do lego legatum usum fructum vel per damnationem et sic sensit, quamvis legatarii sint et heredes soli, in do lego legato non esse ius adcrendi; atque, si alteri ab altero legetur (quoniam a semet ipsis inutiliter legatum est), sibi non concurrunt, matri vero non in totum concurrunt, sed alter pro alterius portione et in eo dumtaxat ius adcrendi erit; mater tamen adversus utrumque ius adcrendi habet.*

È ancora il giurista adrianeo a parlare nell'ultima parte del discorso ulpiano, contenuta in V.F. 88 dove, per bocca di Giuliano, Ulpiano richiama una riflessione pomponiana – probabilmente tratta dal V libro del commentario *ad Sabinum* – nella quale il giurista commentava il caso di un legato *per damnationem* di usufrutto, concesso alla madre unitamente ai *liberi*. Soffermandosi sull'eventualità che possano esistere eredi estranei tra i liberi e sulla conseguenza che i figli avrebbero in questo caso ricevuto l'usufrutto per legato e che, morti loro, la parte sarebbe andata persa, Pomponio informa che anche Aristone aveva “annotato” in questo senso:

V.F. 88: *Iulianus subicit Sextum quoque Pomponium referre, si per damnationem ususfructus cum liberis uxori legetur, singulare hoc esse atque ideo filii personam matri [accedere, ne sine liberis ad ususfructum mater] accederet, nec esse legatarios, sed matre mortua liberos quasi heredes ususfructum habituros. Ego, inquit Pomponius, quaero, quid si mixti fuerint liberis extranei heredes? [et] ait filios pro legatariis habendos et mortui partem interituram, Aristonem autem adnotare haec vera esse: et sunt vera.*

La stessa argomentazione, riportata in modo molto dettagliato nei *Vaticana*

Fragmenta, è riassunta in un frammento del Digesto, in cui i compilatori sono intervenuti in modo piuttosto pesante: si tratta di D. 7.2.8, che l'*inscriptio* indica come tratto dal XVII libro dell'*ad Sabinum* ulpiano. Mettiamo a confronto i due testi dividendoli per comodità secondo la scansione dei tre frammenti tratti dai *Fragmenta Vaticana* e sottolineando nei tre testi le parti che sono state riprese nella versione conservata nel Digesto – pur con aggiustamenti e riassunti:

D. 7.2.8 *Si mulieri cum liberis suis usus fructus legetur, amissis liberis ea usum fructum habet: sed et matre mortua liberi eius nihilo minus usum fructum habent iure ad crescendi [...]*

V.F. 86, *Novissime quod ait Sabinus, si uxori cum liberis usus fructus legetur, amissis liberis eam habere, quale sit videndum. Et si quidem do lego legetur, tametsi quis filios legatarios acceperit, sine dubio locum habebit propter ius ad crescendi; sed si legatarii non fuerint, multo magis quoniam partem ei non fecerunt, tametsi cum ea uterentur. Matre autem mortua, si quidem legatarii fuerunt, soli habebunt iure ad crescendi; si heredes, non iure ad crescendi, sed iure dominii, si fundus eorum est, ipsis ad crescit, sin minus, domino proprietatis; sed si nec heredes fuerunt nec legatarii, nihil habebunt. Quod si per damnationem fuerit usus fructus legatus matri, si quidem legatarii sunt filii, partes sumunt: si non sunt, sola mater legataria est nec mortalitas liberorum partem ei facit.*

D. 7.2.8 [...] *nam et Iulianus libro trigensimo digestorum ait idem intellegendum in eo, qui solos liberos heredes scripserit, licet non ut legatarios eos nominaverit, sed ut ostenderet magis velle se matrem ita frui, ut liberos secum habeat fruente [...].*

V.F. 87, *Sabinus certe verbis istis non ostendit, utrum legatarii fuerit necne. Sed Iulianus libro XXXV digestorum relata Sabini scriptura ait intellegendum eum, qui solos liberos herede scribit non ut legatariorum fecisse mentionem sed ut ostenderet magis matrem ita se velle frui, ut liberos secum habeat. Alioquin, inquit, in damnatione ratio non permittebat ius ad crescendi, proposuit autem Iulianus vel do lego legatum usum fructum vel per damnationem et sic sensit, quamvis legatarii sint et heredes soli, in do lego legato non esse ius ad crescendi; atque, si alteri ab altero legetur (quoniam a semet ipsis inutiliter legatum est), sibi non concurrunt, matri vero non in totum concurrunt, sed alter pro alterius portione et in eo dumtaxat ius ad crescendi erit; mater tamen adversus utrumque ius ad crescendi habet.*

D. 7.2.8 [...] *sed et Pomponius quaerit: quid si mixti fuerint liberi et extranei heredes? et ait filios legatarios esse intellegendos et per contrarium, si voluit eos liberos simul cum matre frui, debere dici matrem legatariam esse intellegendam et per omnia similem esse et in hoc casu iuris eventum. V.F. 88: Iulianus subicit Sextum quoque Pomponium referre, si per damnationem ususfructus cum liberis uxori legetur, singulare hoc esse atque ideo filii personam matri [accedere, ne sine liberis ad usumfructum mater] accederet, nec esse legatarios, sed matre mortua liberos quasi heredes usumfructum habituros. Ego, inquit Pomponius, quaero, quid si mixti fuerint liberis extranei heredes? [et] ait filios pro legatariis habendos et mortui partem interituram, Aristonem autem notare haec vera esse: et sunt vera.*

L'*incipit* del passo riporta testualmente l'inizio di V.F. 86, anche se, come notiamo, viene omessa l'espressa menzione che si tratti di un'opinione di Sabino. Quindi, tagliate alcune frasi – *et si quidem do lego legetur, tametsi quis filios legatarios acceperit, sine dubio locum habebit propter ius adcrendi; sed si legatarii non fuerint, multo magis, quoniam partem ei non fecerunt, tametsi cum ea uterentur* –, la trascrizione riprende al punto in cui viene illustrato il principio per cui i figli devono avere l'usufrutto in forza del *ius adcrendi*. Si passa poi immediatamente alla citazione giuliana – nella quale, peraltro, abbiamo una modifica nel numero del libro dei *Digesta* che passa da XXXV a XXX –, anch'essa ridotta, come quella pomponiana che segue, senza la precisazione della derivazione da Giuliano. Nonostante la forte contrazione del testo, è evidente che si tratti dello stesso passaggio, decisamente rimaneggiato e riassunto – come nella parte relativa alla citazione pomponiana –: sono cadute intere frasi a fronte della ripresa letterale di altre, che bastavano, agli occhi dei compilatori, a sintetizzare il pensiero degli autori. L'opera di semplificazione investe anche la citazione di Aristone che i compilatori, probabilmente perché si trattava di una semplice approvazione, hanno espunto nel testo confluito nel Digesto⁵⁴. Nel più ampio passo conservato nei *Vaticana Fragmenta*, tuttavia, osserviamo lo stretto legame dell'intervento aristoniano con l'iniziale riflessione di Sabino, dalla quale dipendono tutti gli interventi di commento montati da Ulpiano nella forma di uno stringente dibattito. L'*adnotare* di Aristone si riferisce chiaramente a Sabino, non solo perché Pomponio stava lavorando su una citazione del più antico giureconsulto – e proprio a questo approfondimento si ricollega l'annotazione aristoniana –, o perché Aristone non poteva commentare il pensiero di giuristi a lui successivi, ma soprattutto perché, come detto, l'unico fulcro attorno al quale ruotano tutte le citazioni ulpianee è il richiamo sabiniano: è lo stesso Ulpiano ad affermarlo esplicitamente nel primo rimando a Giuliano – *sed Iulianus libro XXXV digestorum relata Sabini scriptura ait* –, ma il legame è evidente anche nella citazione pomponiana che, fra l'altro, era stata richiamata già da Giuliano.

Che Aristone commentasse specificamente un'opinione sabiniana ci appare quindi chiaro, e il verbo *adnotare* sembra usato qui in senso specifico, a indicare una vera e propria annotazione, o comunque un commento puntuale di un brano dell'opera di Sabino. Ciò può farci ipotizzare una particolare attenzione del giurista traiano nei confronti di quest'ultimo e congetturare che chiosasse per esteso, in un'opera autonoma, il pensiero del giurista – ipotesi che vari studiosi hanno, in effetti, avanzato⁵⁵.

⁵⁴ Quello dei compilatori è, in questo caso, un intervento di semplificazione finalizzato a ridurre le implicazioni ritenute superflue del dibattito dottrinale creato dalla scrittura del giurista severiano, ma dimostra anche come i giustinianei rispettarono l'originaria natura dialettica delle opere giurisprudenziali. Anche quando dovettero tagliare o ridimensionare l'approfondimento della casistica o le parti esemplificative, non cancellarono i contesti di provenienza, a eccezione però di quelli che non apportavano elementi ulteriori rispetto a quelli già presenti nel dibattito.

⁵⁵ O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., 699, ritiene si riferiscano a *notae ad Sabinum*, D.

A sostegno di questa congettura abbiamo due ulteriori indizi. Uno ha a che fare con il quadro nel quale si iscrive la citazione aristoniana in V.F. 88, nuovamente quello di una schedatura ulpiana del materiale a commento della fonte di partenza – Sabino – per il quale è ragionevole pensare che l'autore avesse avuto davanti a sé una serie di opere dalle quali, per la loro natura, egli si aspettava di trovare un commento alle opinioni del giureconsulto. È vero che, se anche così fosse, non necessariamente doveva trattarsi di commenti *ad Sabinum*, come potrebbe indicare il rinvio ai *digesta* giuliane⁵⁶, ma è anche vero che quest'ultima opera è riportata con l'esplicita indicazione che essa riferisse testualmente la scrittura di Sabino, quindi in un passaggio nel quale l'aderenza al giureconsulto commentato era particolarmente forte, senza contare che non è improbabile che sul punto fosse Pomponio, nell'*ad Sabinum*, la fonte intermedia per Ulpiano, di Giuliano. E, dunque, l'impressione che il giureconsulto severiano richiamasse nella sua lunga argomentazione opere di giuristi direttamente al lavoro sulle tematiche civilistiche discusse da Sabino è forte.

L'altro indizio deriva dall'osservazione che ha percorso trasversalmente tutta la riflessione sulla tradizione del pensiero aristoniano, e cioè il fatto che la maggior parte delle citazioni del giureconsulto traiano che ne costituiscono la palinogenesi derivano da opere *ad Sabinum*: 19 frammenti ulpiani, 11 pomponiani e 3 paolini, per un totale di 33, quasi la metà delle testimonianze superstiti. Non è azzardato pensare che, se all'esistenza di un commento alle riflessioni di Sabino possiamo dare credito, la maggior parte dei richiami di seconda mano a Aristone provenissero dai commentari civilistici di autori successivi perché tratti da un'ori-

7.8.6 e D. 33.9.3.1. TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., distingue D. 7.8.6 che sarebbe a commento dei *libri iuris civilis*, dalla citazione di D. 33.9.3.1 tratta da un commento all'*ad Vitellium*. P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., 178, fa risalire D. 7.8.6 e V.F. 88 a un commento *ad Sabinum*. G. WESEMBERG, v. *Titius*, cit., 858, cita solo D. 7.8.6. F. SCHULZ, *Storia*, cit., 376a, ritiene si possa dedurre, da D. 7.8.6 e V.F. 88, l'esistenza di un commentario aristoniano *ad Sabinum*, di cui, però, mette in dubbio il carattere lemmatico. G. SCIASCIA, *Appunti*, cit., 416 nt. 10, nel sottolineare la rilevanza di D. 7.8.6 e V.F. 88, indicative della stesura di un *ad Sabinum*, nota come, a sostegno di questa ricostruzione, vada anche la circostanza che più della metà delle citazioni aristoniane siano tratte dall'*ad Sabinum* di Ulpiano – un aspetto a cui ho già fatto cenno all'inizio. Il giurista severiano avrebbe, cioè, tratto le sue citazioni da un'opera precedente di quel tipo. O. LENEL, *Palinogenesi*, I cit., 62 nt. 1, attribuisce le citazioni nei due frammenti citati ai *digesta* aristoniani. La posizione più convinta a favore di un'opera aristoniana *ad Sabinum* è di A. LONGO, *Titius*, cit., 27 ss. che ritiene non si trattasse di brevi annotazioni, ma di un ampio commentario, a suo avviso l'opera più importante del "corpus aristoniano". Lo storico vi fa risalire 30 delle citazioni della palinogenesi del giurista. La struttura, prosegue, non doveva essere riconducibile alle precedenti opere di quel tipo, «brevi glosse prive di carattere teoretico», né alle successive imponenti opere sistematiche. L'*ad Sabinum* aristoniano avrebbe rappresentato «il punto di transizione» tra queste due forme. Questa congettura si basa su due elementi: che la maggior parte delle citazioni aristoniane contenute in opere *ad Sabinum* dei giuristi successivi dovessero provenire da opere analoghe, e che molti dei temi trattati da Aristone corrispondono a quelli affrontati dal giurista più antico.

⁵⁶ Come osserva ancora T. DORANDI, *L'officina*, cit., 38, la selezione delle fonti non avveniva negli autori antichi con un vincolo di genere o di tipo. E comunque le riflessioni relative al genere, sappiamo che questo non era una considerata una gabbia rigida – vi ritorneremo.

ginaria opera aristoniana *ad Sabinum* – anche se, come ho detto, non si tratta di un'equazione scontata. Escluso, a mio avviso, il collegamento con l'*ad Vitellium* dello stesso giureconsulto⁵⁷, mi pare che la soluzione più coerente rispetto alle fonti sia immaginare che il giureconsulto abbia commentato l'opera civilistica di Sabino⁵⁸, forse anche, come poteva avvenire per ogni giurista, guardando al di là di quell'opera ma nell'ambito dello stesso autore. E questo è perfettamente coerente con una fase ancora 'non stabilizzata' del genere *notae* oltre che tenendo conto dell'uso diffuso negli autori antichi di estendere i limiti dell'*adnotatio* a diverse opere del medesimo autore⁵⁹.

In relazione a ciò, infine, un'ultima ipotesi può prendere forma osservando dall'esterno le citazioni aristoniane della giurisprudenza precedente nel complesso dei contesti che abbiamo analizzato: Ulpiano citava Aristone soprattutto nell'*ad Sabinum* – 19 volte – e con una particolare concentrazione in materia di testamenti e di usufrutto – 15 su 19 frammenti –, in questi richiami⁶⁰, che non potrebbero comunque essere collocati in un'opera di *digesta* e che sono compatibili invece con un commentario sul modello dei maturi *ad Sabinum*, Aristone è relatore del pensiero di un giurista più antico per ben 9 volte – Cassio, Labeone, Sabino, e una volta il confronto è con Pegaso. Si tratta nel complesso di tutti i frammenti che abbiamo esaminato, in alcuni casi (come in D. 33.9.3) osservando come la riflessione di Aristone si dipanasse attraverso l'approfondimento di 'questione sabiniana' ma richiamando il pensiero (annotando il pensiero) di Labeone. Non possiamo

⁵⁷ Tratto da D. 33.9.3.1, per cui si veda *supra*.

⁵⁸ Non può avere, comunque, portata generale l'eventuale ipotesi di redazione, da parte di Aristone di un commento al *liber de furtis*. L'ipotesi, avanzata a partire dalla lettura di Gell., *noct. Att.* 11.18.16, è stata sostenuta da P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., 179 s. e nt. 161, da A. LONGO, *Titius*, cit., 32 s., il quale richiama l'attenzione sul fatto che Gellio avesse citato, poco prima di Aristone, il *liber de furtis* di Sabino – *noct. Att.* 11.16.12: *quod sit 'oblatum', quod 'conceptum' et plerumque alia ... qui legere volet, inveniet Sabini Librum, cui titulus est de furtis* – e ipotizza quindi che il rimando aristoniano sia tratto proprio da un commento a quell'opera; sulla stessa linea, P. HUVELIN, *Études sur le furtum*, cit., 646 ss. e part. 649 ss. Non scarta l'ipotesi V. SCARANO USSANI, *Il probabilismo*, cit., 330 nt. 137, il quale, però, la valuta in alternativa all'eventualità che il commento fosse relativo ai *libri iuris civilis*. Viceversa, TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 22, ritiene che Gellio avesse letto il rimando in un commento aristoniano ai *libri iuris civilis* di Sabino, ipotesi a suo avviso più plausibile rispetto alla derivazione da un *liber de furtis*. O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., 699, lascia aperta l'alternativa tra due interpretazioni: che si tratti di un'opera autonoma, «eine selbständige Schrift des Aristo», o un commento al *liber de furtis* sabiniano. G. WESEMBERG, v. *Titius*, cit., 858, si limita ad accennare alla divisione in dottrina. O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 70 non aggiunge notazioni al frammento. Certamente la contiguità dell'opera sabiniana al commento di Aristone risulta suggestiva, tuttavia, ritengo sia opportuno in questo caso essere prudenti, per diversi ordini di ragioni: la specificità dell'opera e la possibilità che l'annotazione dell'opinione aristoniana si collocasse più genericamente nell'ambito degli interessi aristoniani relativi al pensiero di Sabino, infine, la considerazione che il collegamento tra l'opinione del giureconsulto traiano e il suo predecessore avvenisse *ratione materiae* – lo dirò subito – e non tanto in ragione del riferimento alla stessa opera.

⁵⁹ T. DORANDI, *L'officina*, cit., 39.

⁶⁰ Nei quali si concentrano la maggior parte di citazioni con *notat* – e una con *scribit*.

escludere che Aristone discutesse nel suo insieme il pensiero dei giureconsulti precedenti in un'opera che rielaborava nel complesso le tematiche civilistiche affrontati dai *prudentes* al lavoro nei primi decenni del principato, un'opera di questo tipo avrebbe potuto rappresentare per Ulpiano il contesto di una mediazione del pensiero di giuristi più antichi, il luogo in cui era maturata una rilettura alla riflessione dei giureconsulti che avevano segnato la storia della riflessione giurisprudenziale prima del periodo di crisi del I secolo d. C. Un lavoro come questo avrebbe potuto gettare un ponte verso la tradizione giuridica più antica, in un momento in cui la *iusuris prudentia* del principato guadagnava nuovi spazi e riguadagnava il proprio prestigio e la propria libertà d'azione all'interno di un contesto socio-politico mutato. Non posso in questo contesto spingermi a ipotizzare l'eventuale struttura e il possibile contenuto dell'opera, i limiti di questo saggio me lo impediscono, ma è chiaro che la possibilità di ammettere l'esistenza di un'opera aristoniana *ad Sabinum* passa anche dall'esame dei contenuti delle citazioni. Si trattava di una scarna raccolta di annotazioni o della più matura elaborazione di un trattato civilistico sulla scorta del lavoro di Sabino? Accettando la seconda ipotesi, potremmo pensare che l'opera aristoniana sia stata l'anello intermedio tra le prime collezioni e i grandi commentari civilistici, una raccolta forse ancora priva di quel carattere di autonomia dai *libri iuris civilis* di Sabino tipico degli *ad Sabinum* di Pomponio, Paolo e Ulpiano, i prototipi dell'opera di commento al *ius civile*, un lavoro che avrebbe potuto rappresentare un precedente fondamentale per la stesura pomponiana del suo commentario: il primo affresco dedicato alla civilistica romana svincolato dal carattere di opera di annotazione⁶¹. Ulpiano, a sua volta, giungendovi sia direttamente, sia attraverso la lettura 'matura' di Pomponio, avrebbe potuto ampiamente adoperarla per la redazione del proprio *ad Sabinum*. E se tutto questo fosse confermato potremmo instaurare un suggestivo parallelo tra la possibile sorte dell'*ad edictum* pomponiano e quella dell'*ad Sabinum* aristoniano⁶², entrambi oscurati dalla comparsa di opere più mature e complete, in grado di richiamarle entrambe comprendendone al proprio interno i contenuti come l'*ad edictum* ulpiano e l'*ad Sabinum* pomponiano⁶³.

⁶¹ Perciò Pomponio vi avrebbe fatto ampio riferimento, ipotesi che andrà verificata ad un confronto diretto con i passi.

⁶² Ma lo stesso può dirsi per l'*ad edictum* di Pedio.

⁶³ Mi sembra insostenibile, per l'eccessiva scarsità di indizi, l'ipotesi avanzata da A. LONGO, *Titius*, cit., 35 ss. per il quale Aristone sarebbe stato autore di un'opera *de interdictis* a cui sarebbero riconducibili tutti i frammenti concernenti, appunto, alla disciplina di quei provvedimenti. Si sarebbe trattato, secondo l'Autore, di un lavoro autonomo, non facente parte delle *notae ad Sabinum*, e che il giurista avrebbe composto tenendo presente l'opera labeoniana sugli interdetti. La sua congettura si basa sul fatto che molti dei frammenti che riferiscono il pensiero aristoniano hanno ad oggetto gli interdetti e che il giurista aveva un'approfondita conoscenza della giurisprudenza repubblicana che se ne era occupata largamente. L'A. esclude che i frammenti riferiti agli *interdicta*, per la loro complessità e ampiezza, siano riconducibili a *responsa* e tende a escludere anche che siano tratti dal commento *ad Sabinum*, dal momento che alcuni interdetti analizzati da Aristone non furono trattati da Sabino, mentre ritiene che esistesse un rapporto tra l'opera aristoniana e il lavoro labeoniano. Si

6. Minime osservazioni conclusive.

Il quadro tracciato consente dunque di guardare con fondata probabilità in un caso – le *notae Labeonem* –, con prudente ragionevolezza in un altro – le *notae* o commento *ad Sabinum* – e con maggior cautela in un terzo – le *notae ad Cassium* – alla composizione di *notae* da parte di Tizio Aristone. Si tratta di un panorama non sgombro da nubi ma che consente comunque di riconoscere nel giureconsulto d'epoca traianea una tendenza a un confronto serrato con la riflessione dei *prudentes*, aderente alle loro argomentazioni.

Nonostante la difficoltà di verificare la struttura delle *notae*, anche nei casi in cui ne consideriamo attendibile l'esistenza, è possibile ritenere che il giureconsulto traiano lavorò secondo un modello di scrittura scientifica coerente con quello del commento, non lemmatico, alle riflessioni dei suoi predecessori.

Siamo probabilmente di fronte a una sperimentazione ancora non codificabile in uno dei tipi letterari⁶⁴ che nel tempo si sarebbero affermati, ma comunque a lavori che sarebbero stati recepiti dalle generazioni successive di *prudentes* e rielaborati nella loro scrittura fors'anche al punto da celare dell'apporto di Aristone in un cono d'ombra dal quale rimane molto arduo farlo riemergere. Se dunque anche per le opere e i titoli di commento dei quali abbiamo conoscenza diretta, è ardua la collocazione rispetto a una determinata struttura di libri *ad* o *notae*, per quanto riguarda Aristone, la restituzione è ancor più problematica. Al di là dello stato delle fonti, alla nostra conoscenza fa velo, sia l'essere egli espressione di una generazione di giureconsulti impegnati in un'opera di rinnovamento, sia quella che doveva essere una peculiare attitudine scientifica alla sperimentazione. Di lui conosciamo, al di là delle *notae*, solo titoli e lavori anticipatori e complessi da definire, si pensi ai *decreta Frontiana* e ai *digesta*⁶⁵. Rimango convinta che tutto ciò non possa essere una casualità, né solo il frutto delle conseguenze del peculiare percorso di formazione e conservazione della letteratura giuridica romana e delle sue testimonianze. Ma che, al contrario, le difficoltà di ricostruzione debbano

potrebbe pensare che Ulpiano, autore della maggior parte dei frammenti che Longo ritiene parte dell'opera, abbia avuto presente sia l'opera labeoniana, che quella aristoniana; oppure che abbia riportato solo l'opera di Aristone che conteneva molti riferimenti a quella del più antico giurista. Di quest'opera non vi è altra menzione in dottrina. A. PERNICE, *M.A. Labeo*, I, cit., 466, si limitava a notare la frequenza dei riferimenti aristoniani al tema degli interdetti.

⁶⁴ Sempre nella prospettiva, relativa ai generi letterari, a cui facevo riferimento *supra*, nt. 2 e in linea con lo scetticismo espresso da F.M. D'IPPOLITO, *Saggi di storia della storiografia romanistica*, Napoli, 2009, XXVIII ss., il quale osservava come i giureconsulti non attribuissero rilievo alla circostanza di aver elaborato o contribuito a definire i confini di un genere letterario.

⁶⁵ Sui primi mi permetto di rinviare al mio F. TAMBURI, *I decreta Frontiana di Aristone*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano, 2009, 713 ss.; W.J. ZWALVE, *Decreta Frontiana. Some observations on D. 29.2.99 and the 'law reports'*, in *TR* 83, 2015, 365 ss. e per la seconda rinvio al contributo di R. MARTINI, *Pomponii Digesta ab Aristone?*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, IV, Perugia, 1981, 801 ss., ma riprende il tema da ultimo P. STARACE, *Titius Aristo*, cit., 197 ss.

rappresentare, seguendo un argomento apparentemente controdeduttivo, le ragioni che possono spingerci ad azzardare una plausibile ipotesi di restituzione del suo pensiero e del suo lavoro. Abbandonando ogni opzione rinunciataria e prudente, comprensibile ma riduttiva, per quanto riguarda le *notae* come per le altre opere, credo si debba ritenere che la stabilizzazione più tarda di stili e forme che egli aveva percorso ne abbiano semplicemente oscurato, per averlo assorbito, l'apporto.